

GAZZETTA



UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 giugno 1990

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85031

## REGIONI

## S O M M A R I O

## REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1989, n. 31.

Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1989, n. 32.

Finanziamenti diretti a fronteggiare la grave situazione idrica in Sardegna . . . . . Pag. 8

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1989, n. 33.

Inquadramento nel ruolo dell'Ente sardo acquedotti e fognature del personale trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1986, n. 51. . . . . Pag. 9

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1989, n. 34.

Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale di ruolo dell'ERSAT, dell'EAF e del personale dei consorzi di bonifica di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 29, distaccato presso l'amministrazione regionale . . . . . Pag. 10

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1989, n. 35.

Partecipazione della Regione alla creazione della fondazione e al finanziamento del Premio letterario intitolato a Giuseppe Dessì. . . . . Pag. 11

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1989, n. 36.

Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna. . . . . Pag. 12

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1989, n. 37.

Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola . . . . . Pag. 17

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1989, n. 38.

Norme per la ripartizione dei proventi di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, concernente: «Norme per la edificabilità dei suoli» e istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per l'edilizia destinata al culto . . . . . Pag. 22

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1989, n. 39.

Istituzione della commissione regionale per la realizzazione della parità tra uomini e donne . . . . . Pag. 23

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1989, n. 40.

Disposizioni per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e integrativi regionali agli operai forestali e impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestali ed alla prevenzione e lotta antincendi . . . . . Pag. 24

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1989, n. 41.

Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale presso l'amministrazione regionale e gli enti strumentali della Regione. . . . . Pag. 25

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1989, n. 42.

Assunzione di personale docente presso i centri degli enti privati e presso i centri regionali di formazione professionale. Modifica degli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7. . . . . Pag. 26

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1989, n. 43.

Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici . . . . . Pag. 27

**REGIONE LOMBARDIA**

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1989, n. 51.

Piano di finanziamento in conto capitale per opere ed attrezzature ospedaliere ed extra ospedaliere per il biennio 1989-1990: . . . . . Pag. 30

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1989, n. 52.

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 e al bilancio pluriennale 1989-1991 con integrazione di leggi regionali - 1° provvedimento . . . . . Pag. 30

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1989, n. 53.

Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 e al bilancio pluriennale 1989-1991 con modificazioni di leggi regionali - 3° provvedimento . . . . . Pag. 30

## REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1989, n. 31.

**Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 22 del 16 giugno 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

TUTELA DELLE AREE DI INTERESSE  
NATURALISTICO E AMBIENTALE

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione, ai fini della conservazione, del recupero e della promozione del patrimonio biologico, naturalistico ed ambientale del territorio della Sardegna, definisce con la presente legge il sistema regionale dei parchi, delle riserve, dei monumenti naturali, nonché delle altre aree di rilevanza naturalistica ed ambientale.

Art. 2.

*Parchi naturali*

1. Sono parchi naturali le aree costituite da sistemi territoriali che, per valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse nelle loro caratteristiche complessive, sono organizzate in modo unitario avendo riguardo alle esigenze di conservazione, ripristino e miglioramento dell'ambiente naturale e delle sue zone nonché allo sviluppo delle attività umane ed economiche compatibili.

Art. 3.

*Riserve naturali*

1. Sono riserve naturali i territori che, per la salvaguardia dei valori naturalistici, culturali, storici, sono organizzati in modo da conservare l'ambiente nella sua integrità.

Art. 4.

*Monumenti naturali, e altre aree  
di rilevante interesse naturalistico ed ambientale*

1. Sono monumenti naturali singoli elementi o piccole superfici di particolare pregio naturalistico o scientifico, che debbono essere conservati nella loro integrità.

2. Sono aree di rilevante interesse naturalistico ed ambientale quelle che, in virtù del loro stato, o per le relazioni con le aree di cui agli articoli 2, 3 e con quelle di cui al precedente comma necessitano comunque di protezione e di normativa di uso specifico.

Art. 5.

*Sistema regionale dei parchi  
delle riserve e dei monumenti naturali*

1. Il sistema regionale dei parchi, riserve e monumenti naturali costituisce il quadro di riferimento per gli interventi regionali e per gli atti di programmazione regionale e locale che riguardino comunque le aree protette.

2. Il sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali costituisce riferimento essenziale, in rapporto ai programmi di istituti di ricerca ed universitari, per la sperimentazione e divulgazione di corrette forme d'uso del suolo, delle acque e di tutte le riserve naturali della Sardegna e per la diffusione della generale conoscenza e del rispetto dei beni ambientali.

3. Su aree appartenenti ad uno stesso ambito territoriale compreso nel sistema regionale possono essere individuati diversi regimi di tutela.

4. In sede di prima applicazione della presente legge le aree protette dal sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali sono individuate con una perimetrazione provvisoria e classificate nell'allegato «A». Tali perimetrazioni e classificazioni possono essere confermate o modificate nella fase di approvazione dei singoli atti istitutivi.

Art. 6.

*Strumenti di programmazione economico-finanziaria*

1. Al fine di favorire l'attuazione degli interventi di protezione naturale ed ambientale e di incentivare le iniziative degli enti preposti alla gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, ai programmi di intervento da effettuare in tali aree od in loro prossimità, fatte salve le eventuali priorità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, è stabilita, in sede di predisposizione dei bilanci annuali o pluriennali di spesa, una maggiorazione dei contributi regionali già previsti dalla legislazione vigente nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della difesa dei boschi dagli incendi, della difesa del suolo, della difesa contro l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, della tutela dell'equilibrio e del ripopolamento faunistico, del recupero dei centri storici e dei nuclei urbani di antica formazione, dell'edilizia rurale, del turismo, delle opere igieniche ivi compresa la disciplina degli scarichi, la regolamentazione delle discariche ed il risanamento delle acque.

2. A tal fine, la Giunta regionale delibera l'utilizzazione coordinata delle risorse finanziarie attribuite agli organismi preposti alla gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali.

Art. 7.

*Valorizzazione ambientale e programmazione culturale  
Acquisizione di aree di notevole interesse naturalistico*

1. L'Assessorato regionale competente in materia di difesa dell'ambiente promuove e coordina le iniziative volte al riconoscimento dei valori ambientali ed alla conoscenza dell'ambiente naturale, ai fini della sua tutela, gestione e fruizione.

2. L'Assessorato regionale competente in materia di difesa dell'ambiente, per le finalità di cui al primo comma, può concedere finanziamenti agli enti, alle associazioni ed a gruppi operanti nelle aree protette per le finalità di cui alla presente legge.

3. La Regione, sentito il comitato tecnico consultivo per l'ambiente naturale, di cui al successivo articolo 8, provvede all'acquisizione, ai fini della salvaguardia ambientale e del riequilibrio territoriale, di superfici tra quelle ricomprese nell'allegato «A».

4. La Regione nelle aree così acquisite, in attesa della istituzione dei singoli parchi e riserve naturali, effettua, direttamente o attraverso i Comuni, consorzi di Comuni, Comunità montane o associazioni o enti naturalistici ed ambientalistici legalmente riconosciuti e cooperative, progetti e interventi di sviluppo integrato volti al rispetto del patrimonio naturale dell'Isola.

Art. 8.

*Comitato tecnico consultivo per l'ambiente naturale  
Istituzione e competenze*

1. È istituito presso l'Assessorato regionale competente in materia di difesa dell'ambiente il comitato tecnico consultivo per l'ambiente naturale, nominato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa su proposta dell'Assessore regionale competente e composto da:

l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente o un funzionario dell'Assessorato suo delegato, che lo presiede;

un funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di difesa dell'ambiente, esperto in materia di parchi e foreste;

un funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di urbanistica, esperto in urbanistica;

un funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di tutela dei beni culturali e delle bellezze naturali;

tre rappresentanti, designati uno per ciascuna associazione, rispettivamente dall'ANCI, dall'UPS e dall'UNCCEM;

due rappresentanti designati dalle associazioni naturalistiche ed ambientaliste, legalmente riconosciute e maggiormente rappresentative;

un esperto designato dalla Società sarda di scienze naturali;

sette esperti, uno in botanica, uno in zoologia, uno in geologia, uno in idrobiologia, uno in agraria o in scienze forestali, uno in inquinamento, uno in pianificazione territoriale, designati dalle Università di Cagliari e Sassari;

quattro rappresentanti designati dalle associazioni ricreative, venatorie, piscatorie e turistiche più rappresentative.

2. Le designazioni debbono pervenire all'Assessore regionale competente in materia di difesa dell'ambiente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La mancata comunicazione della designazione non è ostativa del completamento della procedura di nomina del comitato prevista al primo comma.

3. Alle riunioni del comitato possono partecipare altri esperti che di volta in volta si renda opportuno consultare. Partecipano inoltre i sindaci dei Comuni interessati.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di difesa dell'ambiente.

5. Ai componenti il comitato competono i compensi, le indennità ed i rimborsi di cui alla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

#### Art. 9.

##### *Comitato tecnico consultivo per l'ambiente naturale Funzioni*

1. Il comitato esprime pareri in merito:

a) ai piani dei parchi, delle riserve, dei monumenti naturali e delle altre aree d'interesse naturalistico;

b) alle delimitazioni di nuove aree protette, anche al di là di quelle indicate nell'allegato «A»;

c) ai programmi di difesa, gestione, sviluppo e conoscenza delle aree protette;

d) alle modifiche ed integrazioni all'attività venatoria e piscatoria, anche in zone esterne alle aree protette qualora siano riconosciuti problemi per la conservazione di ambienti naturali o di singole specie.

2. Il comitato è rinnovato ogni qual volta viene rinnovato il Consiglio regionale.

#### Capo II

### PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEI PARCHI E DELLE RISERVE

#### Art. 10.

##### *Istituzione dei parchi naturali*

1. I parchi naturali sono istituiti con legge regionale.

2. A tal fine la Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati elabora una proposta di normativa, accompagnata da una relazione di massima indicativa dell'ipotesi di ricaduta economica nelle aree considerate, pubblicata per un periodo di sessanta giorni all'Albo di tutti i Comuni interessati. Della pubblicazione è dato avviso nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

3. Entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo di deposito, i Comuni, le Comunità montane, le Province interessate, possono presentare osservazioni indirizzate al Presidente della Giunta regionale.

4. Trascorso tale termine la Giunta regionale, previo esame delle osservazioni e sentito il comitato tecnico consultivo per l'ambiente naturale, delibera l'adozione definitiva della proposta di istituzione del parco naturale e la trasmette al Consiglio regionale che con legge stabilisce:

a) l'organismo cui è affidata la gestione;

b) la delimitazione dell'area;

c) le strutture di direzione tecnica e le forme di partecipazione delle associazioni culturali, naturalistiche, ambientaliste e ricreative, nonché delle associazioni e categorie economiche che propongono di svolgere attività connesse alla vita del parco;

d) le modalità di finanziamento delle attività connesse alle finalità dei parchi;

e) le norme di salvaguardia da applicarsi sino all'adozione del piano del parco.

#### Art. 11.

##### *Finalità dei parchi regionali*

1. L'istituzione dei parchi regionali avviene per le seguenti finalità:

a) tutela, risanamento, restauro, valorizzazione di uno o più ecosistemi, di siti e di paesaggi naturali;

b) tutela, risanamento, restauro, valorizzazione di specie e di associazioni vegetali, di comunità biologiche, dei loro habitat, particolarmente se rari o in via di estinzione;

c) tutela, risanamento, restauro, valorizzazione di biotopi, di formazioni geologiche, geomorfologiche, speleologiche di rilevante interesse storico, scientifico, culturale didattico, paesaggistico;

d) tutela, risanamento, restauro, valorizzazione di habitat e di luoghi di sosta per la fauna selvatica particolarmente sui grandi percorsi migratori della stessa;

e) realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica, con particolare riguardo alla evoluzione della natura, della vita e dell'attività dell'uomo nel loro sviluppo storico;

f) qualificazione e promozione delle attività economiche e dell'occupazione locale anche al fine di un migliore rapporto uomo-ambiente;

g) recupero di aree marginali nonché ricostituzione e difesa degli equilibri ecologici;

h) valorizzazione del rapporto uomo-natura, anche mediante l'incentivazione di attività culturali, educative, del tempo libero collegate alla fruizione ambientale.

#### Art. 12.

##### *Piani dei parchi e delle riserve*

1. Il piano del parco è redatto dalla Giunta regionale.

2. A tal fine la Giunta, su iniziativa dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, in collaborazione con istituti universitari e con l'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda, per quanto attiene i terreni da essa direttamente gestiti, elabora una proposta di piano.

3. Tale proposta è pubblicata per un periodo di sessanta giorni all'Albo di tutti i Comuni interessati, con l'indicazione della sede presso cui chiunque può prendere visione dei relativi elaborati. Della pubblicazione è dato avviso nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

4. Entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo di deposito i Comuni, le Comunità montane e le Province possono presentare osservazioni indirizzate al Presidente della Giunta regionale.

5. Trascorso tale termine la Giunta regionale, previo esame delle osservazioni, sentito il comitato tecnico consultivo per l'ambiente naturale, approva in via definitiva il piano del parco qualora ricada su aree già oggetto di piano territoriale paesistico ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431 e della legge 29 giugno 1939, n. 1497. In caso contrario la Giunta regionale delibera l'adozione definitiva della proposta di piano e la trasmette al Consiglio regionale che approva in via definitiva il piano del parco.

6) Qualora i rilevanti valori naturali presenti nel territorio o le particolari dimensioni della riserva naturale comportino la necessità di pianificazione specifica, trovano applicazione le disposizioni di cui ai precedenti commi.

7. In mancanza dei suddetti presupposti i piani delle riserve naturali possono essere predisposti anche dall'organismo di gestione con le modalità e procedure previste all'articolo 1 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

## Art. 13.

*Gestione dei parchi e delle riserve naturali*

1. La gestione dei parchi e delle riserve è affidata ai Comuni interessati, alle Comunità montane, alle Province e all'Azienda foreste demaniali della Regione sarda per quanto riguarda i terreni di sua proprietà, ovvero a consorzi fra gli enti predetti.

2. Può essere affidata all'Azienda foreste demaniali la gestione dei territori di proprietà degli enti locali, qualora questi deliberino in tal senso.

3. L'organismo di gestione attua le previsioni del piano del parco o della riserva, attraverso un programma pluriennale di interventi, articolato in fasi annuali e predisponendo un regolamento di gestione del parco o della riserva in armonia con le disposizioni generali previste nella relativa legge istitutiva potendosi avvalere anche di istituti legalmente riconosciuti, ovvero di cooperative, anche consorziate, specializzate, la cui competenza e qualificazione sia stata riconosciuta dal comitato tecnico consultivo.

4. Le riserve individuate all'interno di parchi naturali sono gestite, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, dall'organismo di gestione del parco.

## Art. 14.

*Regolamento del parco*

1. L'organismo di gestione predisponendo il regolamento del parco di cui all'articolo 13, terzo comma, per l'esercizio delle attività consentite.

2. Il regolamento è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dall'Assessore regionale competente in materia di difesa dell'ambiente, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo parere del comitato tecnico consultivo per l'ambiente naturale.

3. Il regolamento prevede disposizioni per la miglior tutela dell'ambiente, della quiete, del rispetto dei luoghi e disciplina:

le attività, nonché l'insediamento di infrastrutture di carattere pubblico. Quando queste comportano la trasformazione dell'ambiente, sono soggette alla valutazione di impatto ambientale e consentite solo in caso di parere positivo;

l'uso delle acque superficiali e profonde;

le attività industriali, artigianali, commerciali, agricole, forestali e zootecniche;

l'uso delle cave e delle miniere esistenti;

le attività di ricerca scientifica, la raccolta delle specie vegetali e animali;

la gestione della fauna e della vegetazione. Per le aree boschive dovranno essere predisposti i piani di assestamento forestale;

l'ammissione, la circolazione, il soggiorno del pubblico e le attività sportive, ricreative ed educative.

Il numero dei visitatori potenziali deve essere individuato in funzione della capacità di carico determinata con il piano del parco; i divieti e le deroghe secondo le caratteristiche del parco e compatibilmente con le finalità istitutive, sulla base delle sanzioni previste.

4. Sono comunque fatti salvi gli usi civici e i diritti reali delle collettività locali.

5. Entro sei mesi dall'approvazione della legge che istituisce il parco e fino all'approvazione del regolamento, l'organismo di gestione adotta un regolamento provvisorio, altrimenti provvede l'Assessore regionale competente in materia di difesa dell'ambiente.

## Art. 15.

*Programma di gestione dei parchi naturali*

1. Il programma di gestione del parco di cui al precedente articolo 13 definisce tra l'altro:

a) gli interventi di carattere culturale, educativo, ricreativo e turistico-sportivo per lo sviluppo dell'uso sociale del parco;

b) le previsioni di spesa per l'attuazione del piano e le priorità degli interventi;

c) l'acquisto e la collocazione delle tabelle segnaletiche di cui al successivo articolo 25.

2. Il programma di gestione degli interventi del parco è adottato dall'organismo di gestione ed approvato, sentito il comitato tecnico consultivo, dall'Assessore regionale competente in materia di difesa dell'ambiente, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

3. L'organismo di gestione del parco esprime parere agli organi della Regione ed agli enti locali su provvedimenti che riguardino il territorio del parco in ordine a:

a) piani urbanistici comunali e provinciali;

b) piani agricoli;

c) piani di forestazione.

4. I pareri di competenza dell'organismo di gestione del parco si intendono espressi favorevolmente qualora non siano stati formulati entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

## Art. 16.

*Consorzi per la gestione dei parchi naturali e delle riserve*

1. I consorzi per la gestione dei parchi e delle riserve sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale, che ne approva contestualmente lo statuto.

2. Al tal fine il Presidente della Giunta regionale convoca, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge istitutiva del parco e della riserva un comitato composto dai sindaci dei Comuni interessati e dei presidenti delle Province e delle Comunità montane indicate dalla legge istitutiva, o da loro delegati, e dall'amministrazione dell'Azienda foreste demaniali per la predisposizione, entro i successivi trenta giorni, dello Statuto del consorzio che, dopo l'adozione da parte dei singoli enti, è trasmesso alla Giunta regionale.

3. Il comitato così costituito elegge, nella prima seduta, un ufficio di presidenza ed una segreteria.

## Art. 17.

*Modifica dello Statuto dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda (L.R. 29.2.1956, n. 6 e L.R. 5.7.1972, n. 19)*

1. La lettera e) del primo comma dell'articolo 1 dello Statuto dell'Azienda delle foreste demaniali, approvato con la legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, e già modificata dall'articolo 1 della legge regionale 5 luglio 1972, n. 19, è così ulteriormente modificata:

«e) amministrare e gestire, anche in forma consorziata, i parchi nazionali e regionali che verranno istituiti in Sardegna».

## Art. 18.

*Coordinamento fra parchi contigui*

1. Al fine di coordinare l'elaborazione dei piani, la programmazione e l'attuazione degli interventi nei parchi naturali i cui ambiti territoriali siano confinanti, l'Amministrazione regionale promuove, anche mediante convocazione di apposite conferenze, le necessarie intese fra gli organismi di gestione dei parchi.

## Art. 19.

*Classificazione delle riserve naturali*

1. Le riserve naturali sono classificate in relazione al rispettivo regime di tutela nelle seguenti categorie:

a) riserve naturali integrali, istituite con lo scopo di proteggere e conservare in modo assoluto la natura e l'ambiente con tutto quanto contengono: esseri viventi animali e vegetali, acque, suoli, rocce, cavità del sottosuolo, nonché l'atmosfera locale. Esse vengono preservate da ogni contaminazione ed alterazione e per questi scopi è vietata ogni attività diversa dalla ricerca scientifica e dalle relative attività strumentali, da svolgersi secondo specifiche discipline stabilite dal soggetto che gestisce la riserva;

b) riserve naturali orientate, istituite con lo scopo di sorvegliare ed orientare scientificamente l'evoluzione della natura, nelle quali lo svolgimento delle attività tradizionali è consentito solo subordinatamente alla compatibilità con la conservazione ed evoluzione degli ambienti naturali.

L'accesso del pubblico è consentito oltre che per la ricerca scientifica anche per fini educativi e culturali, secondo specifiche discipline stabilite dal soggetto che gestisce la riserva;

c) riserve naturali parziali, istituite per tutelare elementi naturali particolari e ben definiti, che possono essere di natura geologica, botanica, biogenetica, antropologica, zoologica, forestale e idrologica.

2. In queste riserve sono consentite le attività umane compatibili con la specifica tutela stabilita nei parchi di cui all'articolo 12.

3. Nell'ambito della stessa riserva naturale, possono essere congiuntamente comprese aree classificate nelle diverse categorie di riserve.

4. Le riserve possono comprendere aree di rispetto, al fine di creare una separazione tra le zone di normale intervento antropico e quelle sottoposte a tutela.

5. Nelle aree di rispetto è consentito l'esercizio delle attività tradizionali.

#### Art. 20.

##### *Istituzione delle riserve naturali*

1. Le riserve naturali sono istituite con legge regionale.

2. A tal fine la Giunta regionale elabora una proposta di normativa pubblicata per un periodo di sessanta giorni all'Albo di tutti i Comuni interessati. Della pubblicazione è dato avviso nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

3. Entro trenta giorni, decorrenti dall'ultimo di deposito, i Comuni, le Comunità montane, le Province interessate possono presentare osservazioni indirizzate al Presidente della Giunta regionale.

4. Trascorso tale termine la Giunta regionale, previo esame delle osservazioni e sentito il comitato tecnico consultivo per l'ambiente naturale, delibera l'adozione definitiva della proposta di istituzione della riserva naturale e la trasmette al Consiglio regionale che con legge stabilisce:

a) la classificazione;

b) la delimitazione dell'area;

c) il soggetto cui è affidata la gestione;

d) le strutture di direzione tecnica e le forme di partecipazione delle associazioni culturali, naturalistiche, ambientaliste e ricreative, nonché delle associazioni e categorie economiche interessate alla vita della riserva;

e) le modalità di finanziamento delle attività connesse alle finalità delle riserve.

5. La perimetrazione dell'area e la relativa normativa deve essere riportata attraverso variante negli strumenti urbanistici comunali.

#### Art. 21.

##### *Divieti*

1. In relazione alle peculiarità e caratteristiche ambientali, socio-economiche e storico-culturali della riserva, la legge istitutiva stabilisce i divieti da applicare all'area di rispetto fino all'entrata in vigore del piano della riserva.

2. I divieti potranno essere specificati fra i seguenti:

a) di nuovi insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico, agricolo o forestale, o di ampliamento di quelli esistenti;

b) di mutamento del tipo di colture in atto necessarie alla difesa ambientale e specificatamente indicate nella legge, nonché nell'impianto di colture arboree a rapido accrescimento, salvo le normali rotazioni agricole;

c) di apertura di nuove cave, di riattivazione di quelle inattive e comunque di estrazione di materiali inerti;

d) di interventi di bonifica di qualsiasi tipo;

e) di raccolta o di asportazione della flora spontanea, ivi compresi i funghi;

f) di raccolta di fossili, minerali e concrezioni, anche in grotta;

g) di interventi che modificano il regime e la composizione delle acque, la stabilità e la resistenza del suolo all'erosione;

h) la introduzione di specie animali o vegetali estranee, comunque di interventi atti ad alterare l'equilibrio biologico delle specie animali e vegetali e degli ecosistemi;

i) di attività venatoria;

l) di attività piscatoria;

m) di accesso e transito con mezzi motorizzati, con sola eccezione per motivi di lavoro, vigilanza e tutela da danni ambientali;

n) di altre attività, anche di carattere temporaneo, specificatamente indicate nella legge, che comportino alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con la finalità delle riserve.

#### Art. 22.

##### *Programma di gestione delle riserve naturali*

1. Il programma di gestione della riserva definisce tra l'altro:

a) le opere necessarie alla conservazione ed al ripristino;

b) le utilizzazioni della riserva ai fini scientifici, culturali e didattici;

c) le previsioni di spesa per l'acquisizione delle aree previste nel piano e le priorità degli interventi;

d) l'acquisto e la collocazione delle tabelle segnaletiche di cui al successivo articolo 25.

2. In assenza del piano della riserva l'Assessorato regionale competente in materia di difesa dell'ambiente, previa deliberazione della Giunta regionale, può autorizzare l'esecuzione e concorrere al finanziamento di opere rispondenti all'esclusiva finalità di conservazione e ripristino ambientale.

#### Art. 23.

##### *Monumenti naturali*

1. L'Assessore regionale competente in materia di difesa dell'ambiente, sentiti i Comuni, le Comunità montane, le Province interessate, propone l'istituzione dei monumenti naturali anche al di fuori delle aree di cui all'allegato «A».

2. L'individuazione del monumento, a cui è allegata la cartografia in scala 1:1.000 qualora la tutela si estenda all'area circostante il monumento, è resa nota mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune o dei Comuni interessati e nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, il quale decide in merito.

4. I monumenti naturali sono istituiti, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di difesa dell'ambiente che stabilisce l'esatta delimitazione delle aree, l'eventuale zona di rispetto, il regime di tutela, le attività consentite e le modalità del loro esercizio, l'organismo che deve provvedere alla conservazione e valorizzazione.

5. Dalla data di pubblicazione del provvedimento di individuazione del monumento e fino all'entrata in vigore del decreto di istituzione, è vietata ogni alterazione del monumento naturale e dell'area su cui insiste.

6. I monumenti naturali localizzati nell'ambito di un parco o di una riserva naturale sono individuati nei rispettivi piani. Fino all'entrata in vigore di tali piani anche ai monumenti naturali compresi nell'ambito di un parco o di una riserva naturali si applicano le disposizioni di cui ai primi quattro commi del presente articolo.

7. La perimetrazione del monumento naturale e la relativa normativa deve essere riportata attraverso variante negli strumenti urbanistici comunali.

8. Alle opere necessarie alla conservazione, alla valorizzazione ed al ripristino dei monumenti naturali, nonché all'apposizione delle tabelle segnaletiche provvede:

la Comunità montana, per quelli compresi nel proprio territorio; l'organismo di gestione del parco o della riserva per quelli localizzati nell'ambito di un parco o di una riserva naturale; il Comune nei restanti casi.

9. Qualora la delimitazione territoriale del monumento naturale interessi più Comuni, il decreto con il quale viene istituito indica il Comune a cui è attribuita la competenza ad eseguire le opere, nonché le forme di intesa con gli altri Comuni interessati.

10. La Regione può assegnare contributi a favore degli organismi di gestione per concorrere alle spese di conservazione, ripristino ed apposizione di tabelle segnaletiche.

11. Per il conseguimento degli obiettivi di tutela, il bene può essere acquistato dall'organismo di gestione ovvero espropriato per pubblica utilità in applicazione della normativa vigente.

#### Art. 24.

##### *Aree di rilevante interesse naturalistico ed ambientale*

1. Nelle zone di particolare rilevanza naturale ed ambientale di cui all'articolo 4 individuate nell'allegato «A»; il comitato tecnico consultivo regionale per l'ambiente provvede a:

proporre studi sul patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico;

proporre le aree da destinare a nuovi parchi o riserve naturali;

proporre l'individuazione dei monumenti naturali;

indicare gli altri interventi e le misure di tutela per la salvaguardia ed il recupero dell'ambiente;

proporre criteri per la revisione degli strumenti urbanistici generali.

#### Art. 25.

##### *Segnaletica*

1. I confini dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali sono indicati a cura dell'organismo di gestione con apposite tabelle.

2. Le tabelle devono essere collocate, in modo visibile, nei punti di intersezione del perimetro dell'area protetta con le strade di accesso e devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

3. L'Assessore regionale competente in materia di difesa dell'ambiente stabilisce, con proprio decreto, le caratteristiche della segnaletica relativa ai vari tipi di parchi, riserve e monumenti naturali, al fine di uniformarle a livello regionale, nel rispetto delle norme nazionali ed internazionali vigenti.

#### Art. 26.

##### *Norme di salvaguardia*

1. Fino all'emanazione della legge istitutiva dei parchi e delle riserve naturali e del decreto istitutivo dei monumenti naturali e comunque non oltre il periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, nei territori individuati nella cartografia di cui all'allegato «A» è fatto divieto di:

a) creare nuovi impianti di colture forestali con essenze non indigene;

b) trasformare i boschi, anche se non sottoposti a vincolo idrogeologico, in altre qualità di colture;

c) utilizzare i boschi di proprietà pubblica ed effettuare il taglio dell'alto fusto in quella privata, fatta eccezione per i territori sottoposti ad uso civico e per l'estrazione del sughero, che dovrà essere effettuata a norma delle leggi vigenti;

d) effettuare dicioccamenti, dissodamenti, decespugliamenti, arature in terreni con pendenze superiori al 35 per cento e comunque l'esportazione di massa vegetale evoluta in grado di proteggere adeguatamente il suolo;

e) aprire nuove strade carrabili senza autorizzazione dell'Assessorato competente in materia di difesa dell'ambiente;

f) aprire nuove cave, riattivare quelle inattive e comunque l'estrazione di materiale inerte;

g) raccogliere fossili, minerali e concrezioni anche in grotta;

h) effettuare nuovi interventi che modifichino le caratteristiche fisiche, chimiche e idrogeologiche delle acque;

i) creare ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi non prevista dai piani e programmi regionali;

l) realizzare nuovi insediamenti che diano luogo ad immissioni in atmosfera, fatta eccezione per quanto previsto dai piani e programmi regionali.

2. Previo nulla-osta della Giunta regionale sono comunque consentite le opere funzionali alla realizzazione di impianti per la produzione di energie alternative.

3. Tali disposizioni si applicano anche alle altre aree di rilevante interesse naturalistico ed ambientale di cui all'allegato «A».

4. Qualora le suddette norme comportino la sospensione o la limitazione di attività economiche in atto, la Regione prevede adeguati interventi a favore dei soggetti interessati.

5. Fatta salva l'applicazione di ogni altra sanzione, per l'infosservanza delle predette norme si applica:

a) per le violazioni di cui alle lettere a), b), d) ed e) di cui al primo comma, la sanzione amministrativa prevista dagli articoli 24 e 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni, in misura raddoppiata rispetto agli importi vigenti;

b) per le violazioni di cui alla lettera c) di cui al primo comma, la sanzione amministrativa dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate. Tale valore sarà calcolato secondo le tabelle allegate alle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Sarà inoltre confiscato il legname utilizzato;

c) per la violazione di cui alla lettera f) di cui al primo comma, la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 20 milioni, oltre all'obbligo per il trasgressore del ripristino dello stato dei luoghi, secondo le procedure previste dalla legge 1° marzo 1975, n. 47;

d) per le violazioni di cui alla lettera g) di cui al primo comma la sanzione pecuniaria e amministrativa da lire 3 milioni a lire 20 milioni, oltre alla confisca del materiale prelevato;

e) per le violazioni di cui alle lettere h), i) ed l) di cui al primo comma, le sanzioni sono quelle previste dalla normativa in vigore in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, di trasporto e smaltimento dei rifiuti e di tutela dell'aria.

6. Le funzioni di vigilanza, di prevenzione e di repressione dei reati e degli illeciti amministrativi, sono attribuite al Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

7. Fino alla emanazione della legge istitutiva della riserva naturale e per un periodo non superiore a due anni è vietato effettuare qualunque tipo di costruzione nei territori delle seguenti isole minori: Asinara, Mal di Ventre, Catalano, Vacca e Toro, Rossa (Capo Teulada), Tavolara, Molarà, Molarotto, Rossa di Badesi, Piana, dei Ratti e del Corno, Serpentara e dei Cavoli, dell'Arcipelago della Maddalena con esclusione dell'Isola madre. Per l'Isola di S. Stefano, previo nulla-osta della Giunta regionale, sono consentite le infrastrutture portuali e stradali, e tutte le opere di servizio, funzionali alla realizzazione di strutture di collegamento con l'Isola di La Maddalena e con la Sardegna.

### Capo III

#### SANZIONI AMMINISTRATIVE

#### Art. 27.

##### *Vigilanza*

1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente naturale nelle aree protette ai sensi della presente legge è esercitata dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26.

2. L'organismo di gestione del parco o della riserva, d'intesa con il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, predisporrà per ciascuno dei parchi, delle riserve e delle zone di particolare rilevanza naturale ed ambientale, compresi nel territorio di loro appartenenza, un rapporto annuale sullo stato di conservazione dell'ambiente naturale, da trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno all'Assessorato regionale della difesa dell'Ambiente.

#### Art. 28.

##### *Sanzioni amministrative*

1. Sono perseguite con le sanzioni amministrative di cui al successivo comma, le violazioni ai divieti ed alle prescrizioni obbligatorie stabiliti dai provvedimenti istitutivi delle singole aree protette e dai relativi provvedimenti di attuazione.

2. Le suddette sanzioni sono fissate entro le misure e secondo i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché dagli articoli 29, 30 e 31 della presente legge, avendo riguardo, in particolare, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, in ottemperanza agli obblighi di ripristino o recupero ambientale.

## Art. 29.

*Danno ambientale con possibilità di ripristino*

1. Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale con possibilità di ripristino, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa fra il triplo ed il triplo del profitto derivante dalla trasgressione e comunque non inferiore a lire 1.500.000. Il profitto si determina con riferimento all'utilità economica che il contravventore ha tratto o potrebbe trarre dalla vendita del bene tutelato dalla norma violata o dall'incremento di valore conseguito dal bene stesso, a seguito della realizzazione della condotta vietata.

2. L'Assessore competente in materia di difesa dell'ambiente provvede altresì ad ingiungere il ripristino integrale, stabilendone le modalità ed i termini e preavvertendo che, in caso di inadempienza, l'amministrazione potrà provvedere in sostituzione ed a spese del contravventore.

3. La sanzione pecuniaria di cui al primo comma può essere ridotta fino ad un terzo del minimo, nel caso di immediata e completa ottemperanza all'obbligo del ripristino.

4. In caso di inottemperanza all'obbligo di ripristino, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligato ed a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata di un importo pari all'1 per cento dell'ammontare della sanzione per ogni giorno intero di ritardo.

5. Decorso invano il termine fissato, l'autorità competente procede alla esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

## Art. 30.

*Danno ambientale senza possibilità di ripristino*

1. Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale senza possibilità di ripristino, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa fra il triplo e il quadruplo del profitto derivante dalla trasgressione e comunque non inferiore a lire 3.000.000 determinato ai sensi del primo comma dell'articolo 29.

2. L'Assessore competente in materia di difesa dell'ambiente provvede altresì ad ingiungere il recupero ambientale, stabilendone le modalità ed i termini, prevedendo interventi di miglioramento ambientale compensativi della compromissione arrecata all'ambiente e comunicando che, in caso di inadempienza, l'amministrazione potrà provvedere in sostituzione ed a spese del contravventore.

3. Nel caso di inadempienza all'obbligo di recupero ambientale, ferme restando le facoltà dell'amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligato ed a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata di un importo pari all'1 per cento dell'ammontare della sanzione per ogni giorno intero di ritardo.

4. Decorso invano il termine fissato l'autorità competente procede all'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

## Art. 31.

*Danno ambientale di minima entità*

1. In caso di violazioni che comportino danno ambientale di minima entità, per il quale non si ritenga opportuna l'ingiunzione di ripristino o di recupero ambientale o che non comportino danno ambientale, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da lire 200.000 a lire 1.000.000.

## Art. 32.

*Competenze all'irrogazione delle sanzioni*

1. La competenza all'irrogazione delle sanzioni spetta al Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

2. I proventi delle sanzioni pecuniarie sono devoluti agli enti gestori per quanto di rispettiva competenza; l'Amministrazione regionale dispone, ai sensi della legislazione vigente, la confisca di beni oggetto materiale della trasgressione decidendone la destinazione.

## Art. 33.

*Interventi sostitutivi*

1. In caso di imminente pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale nei parchi, nelle riserve e nei monumenti naturali e di inerzia dell'ente competente, l'Amministrazione regionale adotta, anche in via sostitutiva, i provvedimenti necessari ed urgenti previsti dalla presente legge e da altre normative in vigore.

## Art. 34.

*Procedure di spesa*

1. Le domande di finanziamento di cui alla presente legge, devono pervenire all'Assessorato regionale competente in materia di difesa dell'ambiente entro il 30 giugno di ogni anno, corredate da un programma dettagliato delle attività e di preventivo analitico delle spese previste.

2. La Giunta regionale delibera, sentito il comitato tecnico consultivo regionale per l'ambiente naturale un piano per la concessione dei finanziamenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio annuale della Regione.

## Art. 35.

*Norma finanziaria*

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 650.000.000 per l'anno finanziario 1989 ed in lire 1.200.000.000 per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1989 sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

3. Alla maggiore spesa di lire 550.000.000 per gli anni successivi si fa fronte con maggior gettito dell'imposta sul consumo dei tabacchi derivante dal suo naturale incremento.

4. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui citati capitoli del bilancio 1989 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 7 giugno 1989

MELIS

89R0992

---

**LEGGE REGIONALE 9 giugno 1989, n. 32.**
**Finanziamenti diretti a fronteggiare la grave situazione idrica in Sardegna.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 23 del 17 giugno 1989)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. In deroga alla legislazione regionale e compatibilmente con la legislazione statale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare programmi straordinari e/o interventi immediati per fronteggiare la grave situazione idrica in atto.

2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a finanziare programmi di intervento straordinari di singoli Comuni mirati al miglioramento e al reperimento di nuove fonti di approvvigionamento idrico.

3. I programmi e gli interventi di cui ai comuni precedenti sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici.

Per la realizzazione delle relative opere si provvede mediante affidamento in concessione ad uno degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24.

4. Nel caso di interventi di assoluta urgenza per la prevenzione e soccorso a tutela della pubblica incolumità, non compresi nel programma di cui al comma precedente e dichiarati tali con decreto del Presidente della Giunta regionale, il finanziamento e l'esecuzione sono demandati all'Assessore regionale competente. Le relative opere sono altresì dichiarate di pubblica utilità e non sono soggette al disposto di cui all'articolo 11 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24.

#### Art. 2.

1. Per la realizzazione delle opere di cui alla presente legge, ove previsto, non è richiesto il parere dell'ufficio distrettuale delle miniere di cui all'articolo 95, terzo comma, del testo unico sulle acque ed impianti elettrici n. 1775/1933 ed il parere dell'Assessorato regionale dell'Industria di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 febbraio 1978, n. 4, ferme restando le altre disposizioni di cui al testo unico predetto e della legge 4 agosto 1984, n. 464.

2. Con l'approvazione del progetto di ricerca d'acqua sotterranea, in deroga all'articolo 103 del testo unico sulle acque citato, è autorizzata in via provvisoria anche l'utilizzazione dell'acqua ritrovata ed è contestualmente dichiarata l'opera di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

#### Art. 3.

1. Gli interventi finanziati con la presente legge sono equiparati, a tutti gli effetti anche di carattere espropriativo, alle opere di competenza regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, ad eccezione di quelli previsti dal precedente articolo 1, quarto comma.

2. Alla procedure espropriative e di occupazione d'urgenza, relative alle opere finanziate con la presente legge, si applica la legge 22 ottobre 1971, n. 865, in combinato disposto con gli articoli 23 e 24 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23.

3. Ove gli interventi siano dichiarati di pubblica utilità e di assoluta urgenza, in relazione all'emergenza idrica di cui alla presente legge, per quanto attiene alla relativa occupazione d'urgenza può farsi ricorso al provvedimento di cui all'articolo 71, primo comma, della legge n. 2359/1865. In tal caso, gli stati di consistenza, previo avviso da pubblicarsi all'albo comunale almeno tre giorni prima della data fissata per l'immissione in possesso, sono redatti, a cura dell'ente espropriante, al momento dell'occupazione, alla presenza di due testimoni estranei all'ente espropriante stesso ed ai soggetti attuatori dell'intervento medesimo.

4. Entro i successivi venti giorni, comunicazione dell'intervenuta occupazione, sarà data, a cura dell'ente espropriante, alle ditte interessate, con invito a prendere visione del provvedimento d'occupazione, degli stati di consistenza e del verbale di immissione in possesso.

5. Le disposizioni del presente articolo rivestono carattere eccezionale e si applicano esclusivamente ai programmi ed agli interventi di cui alla presente legge.

#### Art. 4.

1. Le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta, i permessi ed i pareri di competenza della Regione e degli enti strumentali relativi agli interventi ed ai programmi di cui alla presente legge, devono essere rilasciati entro sette giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine i pareri si intendono acquisiti.

#### Art. 5.

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono determinate in lire 30.000.000.000.

2. Nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1989 sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

#### Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 9 giugno 1989

#### MELIS

89R0993

### LEGGE REGIONALE 9 giugno 1989, n. 33.

**Inquadramento nel ruolo dell'Ente sardo acquedotti e fognature del personale trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1986, n. 51.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 23 del 17 giugno 1989)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

#### HÀ APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

#### PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. Con decorrenza 19 marzo 1986, il personale trasferito alla Regione Sarda ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1986, n. 51, è inquadrato nel ruolo unico del personale dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature secondo le corrispondenze indicate nell'allegata tabella A.

2. Ai fini degli inquadramenti di cui al precedente comma, alla dotazione organica dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature sono portate le seguenti variazioni in aumento:

- n. 5 posti sulla 7ª qualifica funzionale;
- n. 20 posti sulla 6ª qualifica funzionale;
- n. 14 posti sulla 5ª qualifica funzionale;
- n. 17 posti sulla 3ª qualifica funzionale.

#### Art. 2.

1. Ai fini del computo dell'anzianità complessiva di servizio, il servizio prestato presso la cessata Cassa per il Mezzogiorno dal personale inquadrato ai sensi dell'articolo 1 è valutato secondo le disposizioni contenute nel primo e secondo comma dell'articolo 98 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

2. Per la determinazione del trattamento economico spettante secondo la disciplina dettata dall'accordo di cui all'articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, il personale è virtualmente inquadrato nei parametri retributivi delle corrispondenti fasce funzionali previsti dalla legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dell'anzianità complessiva di servizio riconosciuta ai sensi del precedente comma, salvo quanto previsto dal comma successivo.

3. Nell'inquadramento virtuale ai sensi del precedente comma, al personale trasferito è fatto comunque salvo il trattamento economico in atto alla data del 19 marzo 1986, che deve intendersi quello spettante presso la cessata Cassa per il Mezzogiorno e costituito dai seguenti elementi annui lordi:

a) stipendio;

b) importo del congegno di difesa della retribuzione, limitatamente alla misura eccedente l'indennità di contingenza di cui all'articolo 73, comma secondo, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni, spettante al personale dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature alla data predetta;

c) importo del trattamento di previdenza ricomprensente il versamento a carico dell'Amministrazione di provenienza secondo l'articolo 88 delle vigenti disposizioni relative all'ordinamento del personale.

#### Art. 3.

1. Al personale inquadrato ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 133 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

2. All'atto della cessazione dal servizio, al personale di cui al precedente comma compete l'indennità di anzianità - pari ad un dodicesimo degli assegni fissi e dell'indennità di contingenza valutati nella misura annua in godimento, per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettiva anzianità di servizio maturato a partire dalla data di assunzione presso l'Amministrazione di provenienza.

3. Ai fini degli adempimenti di cui al precedente comma, l'Ente Sardo Acquedotti e Fognature è autorizzato ad acquisire i ratei dell'indennità di anzianità maturati fino alla data del 19 marzo 1986 da ogni dipendente trasferito ed assumere a proprio totale carico gli oneri riferiti all'indennità di anzianità per il periodo di servizio maturato alla data predetta, nonché l'onere di integrare, fino all'importo spettante ai sensi del precedente comma, l'indennità erogata dall'INADEL a titolo di premio di fine servizio.

#### Art. 4.

1. L'Ente Sardo Acquedotti e Fognature è tenuto ad adeguare il proprio regolamento organico alle prescrizioni contenute nella presente legge, entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

#### Art. 5.

1. Le maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge rispetto a quelle sostenute nell'anno 1988 per il personale trasferito alla Regione Sarda ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1986, n. 51, ed assegnato, in posizione di comando, all'Ente sardo acquedotti e fognature, sono quantificate in lire 1.871.000.000 per l'anno 1989 ed in annue lire 572.000.000 a decorrere dal 1990.

Alle stesse spese si fa fronte con lo storno di una somma di lire 1.871.000.000 dal capitolo 03016 del bilancio della Regione per il 1989, mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 1 della tabella A allegata alla legge finanziaria, a favore del capitolo 08225 «Contributo annuo all'Ente Sardo Acquedotti e Fognature, quota per spese correnti», del bilancio 1989.

2. Gli oneri gravano sul capitolo 08225 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1989 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 9 giugno 1989

MELIS

Allegato A

Tabella di corrispondenza fra le fasce funzionali della ex Cassa per il Mezzogiorno e le qualifiche funzionali del ruolo unico dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature

Fasce funzionali ex Cassa per il Mezzogiorno	Qualifiche funzionali dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature
II	7ª
III	6ª
IV	5ª
VI	3ª

89R0994

#### LEGGE REGIONALE 9 giugno 1989, n. 34.

**Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale di ruolo dell'ERSAT, dell'EAF e del personale dei consorzi di bonifica di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 29, distaccato presso l'amministrazione regionale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 23 del 17 giugno 1989)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HAI APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. Il personale di ruolo dell'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT), dell'Ente autonomo del Flumendosa (EAF) e dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 29, che da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso gli uffici dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, nonché il personale operante presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, può chiedere, entro novanta giorni dalla data predetta, il passaggio alla Regione ai fini dell'inquadramento nel ruolo unico regionale.

2. L'Amministrazione regionale è tenuta a pronunciarsi sulle domande entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal precedente comma.

3. I provvedimenti relativi alle domande di passaggio sono adottati con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

4. Il personale che si avvale della facoltà di passaggio e nei confronti del quale l'Amministrazione si pronuncia affermativamente, è inquadrato nel ruolo unico regionale nei limiti delle disponibilità dei posti dell'organico con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui scade il termine indicato dal secondo comma, nella medesima qualifica funzionale, e con il trattamento economico in atto presso l'ente di provenienza. Il profilo professionale è attribuito nella qualifica funzionale di inquadramento, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale.

5. L'anzianità complessiva di servizio, già determinata presso l'ente di provenienza, a favore del predetto personale, in conformità del vigente regolamento organico, è riconosciuta ai fini di cui al decreto del

Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193. Essa è altresì utile ai fini del conferimento degli incarichi di coordinamento, con esclusione di quella eventualmente derivante dall'applicazione di disposizioni corrispondenti alla norma di cui all'articolo 91 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

#### Art. 2.

1. Ai fini degli inquadramenti previsti dall'articolo 1, alla dotazione organica del ruolo unico del personale dipendente dall'Amministrazione regionale sono apportate le seguenti variazioni in aumento:  
settima qualifica funzionale: 16 posti;  
sesta qualifica funzionale: 45 posti;  
quinta qualifica funzionale: 11 posti;  
quarta qualifica funzionale: 1 posto.

#### Art. 3.

1. Ai fini del trattamento previdenziale e del trattamento di pensione, il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della presente legge, è iscritto, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL ed alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL).

2. Sino all'entrata in vigore della legge regionale prevista dall'articolo 132 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è esclusa l'iscrizione del personale predetto presso il Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15. Sino a tale data l'Amministrazione regionale garantisce il mantenimento dell'iscrizione presso gli eventuali fondi particolari esistenti presso gli enti di provenienza.

#### Art. 4.

1. Le disposizioni della presente legge sono estese al personale del ruolo unico regionale distaccato presso l'ERSAT e l'Ente Autonomo del Flumendosa (EAF) che sia in possesso dei requisiti indicati nelle disposizioni stesse, ai fini della opposizione per l'inquadramento nel ruolo dell'ente predetto.

#### Art. 5.

1. Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno 1989 gli stanziamenti dei capitoli 02016, 02022 e 02023 sono rispettivamente incrementati di lire 2.000.000.000, di lire 630.000.000 e di lire 300.000.000.

2. Alla relativa spesa, valutata in complessive lire 2.930.000.000, si fa fronte attraverso lo storno di una pari somma dal capitolo 03016 del bilancio della Regione per il 1989 e la riduzione per pari importo della riserva prevista nella voce 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria della Regione per il 1989.

3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui sopraccitati capitoli del bilancio della Regione per il 1989 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 9 giugno 1989

MELIS.

89R0995

LEGGI REGIONALI 9 giugno 1989, n. 35.

**Partecipazione della Regione alla creazione della fondazione e al finanziamento del Premio letterario intitolato a Giuseppe Dessì.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 23 del 17 giugno 1989)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Creazione della fondazione Giuseppe Dessì*

1. La Regione autonoma della Sardegna partecipa alla creazione della fondazione Giuseppe Dessì, con sede in Villacidro.

2. A tal fine assegna al Comune di tale centro la somma necessaria per l'acquisto e per l'adeguamento alla specifica destinazione d'uso definita dagli scopi di detta fondazione, dei seguenti beni:

a) la casa d'abitazione dello scrittore, sita nella via Roma, in Villacidro;

b) altri eventuali stabili o terreni limitrofi, o comunque interni al territorio comunale, necessari per dotare la fondazione di sale per manifestazioni, riunioni di gruppi di lavoro e per la gestione di una biblioteca, un'emeroteca e altri moderni mezzi di comunicazione;

c) la biblioteca ed eventuali arredi od oggetti già di proprietà dello scrittore;

d) uno o più aree - sempre nel territorio comunale, anche fuori dell'abitato - di specifico valore storico e naturalistico, anche in rapporto alle indicazioni ricavabili dall'opera di Dessì, da destinare a parco-giardino aperto al pubblico.

3. L'acquisto della casa d'abitazione e dei beni indicati al precedente punto c) sarà definito dal citato Comune entro sei mesi dall'approvazione della presente legge e costituirà la dotazione patrimoniale iniziale della fondazione, che pertanto verrà costituita immediatamente dopo detto acquisto. La ristrutturazione di detto stabile, comprensiva dell'adattamento e dell'acquisto di arredi e di attrezzature necessarie per le attività della fondazione, sarà effettuata dalla medesima.

A tal fine gli organi della fondazione predisporranno un dettagliato preventivo di spesa che sarà presentato al Comune di Villacidro per l'erogazione del relativo finanziamento a valere sulle disponibilità che saranno garantite dall'Amministrazione regionale ai sensi del successivo articolo 6, punto a).

4. I beni di cui ai precedenti punti b) e d) del precedente secondo comma saranno acquisiti e strutturati a cura del Comune di Villacidro, d'intesa con gli organi della fondazione, ed alla stessa saranno trasferiti una volta concluso il loro approntamento per la specifica destinazione d'uso.

#### Art. 2.

##### *Finalità della fondazione*

1. L'erogazione della somma di cui al secondo comma dell'articolo precedente e dei contributi per la gestione della fondazione è condizionata al fatto che alla stessa siano assegnate le seguenti finalità:

a) analisi sistematica e valorizzazione dell'opera letteraria e del messaggio umano di Giuseppe Dessì;

b) studio delle culture contemporanee e delle relative forme di comunicazione; studio della psicologia e dei modi di relazione di soggetti, gruppi, comunità; studio delle espressioni letterarie e artistiche, in forma scritta, visiva, orale;

c) analisi dei problemi legati al rapporto dell'uomo con la natura;

d) studio delle trasformazioni produttive, sociali, culturali della Sardegna nella realtà contemporanea.

2. Lo Statuto della fondazione potrà prevedere, secondo formulazioni differenti, le indicate finalità, ma non escluderle nella sostanza, e potrà aggiungerne altre purché con esse compatibili.

## Art. 3.

*Costituzione e Statuto della Fondazione*

1. L'Amministrazione regionale promuoverà, non appena acquisita dal Comune di Villacidro, la casa dello scrittore, come specificato al precedente articolo 1, d'intesa con il Comune medesimo, la costituzione della fondazione Giuseppe Dessi, con apposito atto pubblico, secondo le procedure previste dal codice civile.

2. Con l'atto costitutivo sarà adottato lo Statuto della fondazione, che dovrà prevedere la composizione, i modi di formazione e funzionamento degli organi sociali, le finalità dell'istituzione, nonché le altre indicazioni prescritte dal codice civile.

3. L'erogazione dei contributi regionali previsti dalla presente legge è condizionata al fatto che lo Statuto in questione, oltre che l'indicazione delle finalità descritte all'articolo precedente, preveda:

a) la creazione di una gestione stabile, quotidianamente aperta al pubblico, della biblioteca, delle altre attività informative, e del parco-giardino della fondazione;

b) la presentazione di una relazione annuale, di merito e finanziaria, nel mese di novembre, di consuntivo per l'anno in corso e di previsione per il successivo, sulle attività dell'istituzione, al Comune di Villacidro e all'Amministrazione regionale.

## Art. 4.

*Sospensione dei contributi*

1. L'Amministrazione regionale potrà sospendere l'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge per gravi e reiterate violazioni dello Statuto della fondazione.

## Art. 5.

*Premio letterario Giuseppe Dessi*

1. Al Comune di Villacidro viene assegnato un contributo annuale per l'organizzazione di un premio letterario, eventualmente esteso anche ad altre forme di espressione artistica, intitolato a Giuseppe Dessi.

2. Condizione per l'erogazione del contributo è il fatto che il regolamento del premio preveda che i vincitori dello stesso tengano incontri culturali con le popolazioni, ed in particolare i giovani, di Villacidro e dei paesi vicini.

## Art. 6.

*Autorizzazione di spesa*

1. Per il perseguimento degli scopi previsti dalla presente legge sono disposte le seguenti spese:

a) per l'acquisizione e la ristrutturazione dei beni descritti all'articolo 1, l'erogazione al Comune di Villacidro, della somma di lire 600.000.000;

b) per la gestione della fondazione Giuseppe Dessi, un contributo annuale da assegnare alla fondazione stessa, di lire 90.000.000;

c) per l'organizzazione del Premio Giuseppe Dessi, un contributo annuale, da assegnare al Comune di Villacidro, di lire 80.000.000.

2. Le successive leggi finanziarie adegueranno le spese suindicate alle effettive necessità.

## Art. 7.

*Norma finanziaria*

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono determinate in lire 770.000.000 per l'esercizio finanziario 1989 ed in lire 170.000.000 per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per l'esercizio 1989, nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sono istituiti i seguenti capitoli con lo stanziamento indicato:

(Omissis).

3. Alla complessiva spesa di lire 770.000.000 si fa fronte con lo storno di pari importo del capitolo 03016 mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 3 della tabella A allegata alla legge finanziaria 1989.

4. Le spese gravano sui citati capitoli del bilancio della Regione per l'anno 1989 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 9 giugno 1989

MELIS

S9R0996

## LEGGE REGIONALE 9 giugno 1989, n. 36.

## Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 22 del 16 giugno 1989)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

## HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

## PROMULGA

la seguente legge:

## Titolo I

## NORME GENERALI

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce la funzione sociale dello sport e ne promuove la pratica e la diffusione quale strumento di tutela psicofisica del cittadino e di crescita culturale e civile della società.

2. A tal fine la Regione:

a) concorre alla realizzazione di una rete di impianti sportivi razionalmente dislocati nel territorio e dotati delle necessarie attrezzature;

b) promuove la diffusione della pratica sportiva e favorisce la partecipazione ad iniziative e manifestazioni locali, nazionali ed internazionali;

c) promuove la formazione di dirigenti, tecnici, animatori ed operatori sportivi.

## Art. 2.

*Piano triennale*

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente, la Giunta regionale predispose, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il piano triennale degli interventi, avvalendosi del comitato previsto al successivo articolo 7.

2. Fino alla data di approvazione dello schema di assetto territoriale regionale di cui al comma successivo, il piano triennale sarà elaborato nel rispetto dei vigenti strumenti urbanistici comunali.

3. Il piano — corredato da una relazione illustrativa sulle strutture pubbliche o ad uso pubblico esistenti nel territorio, nonché sulle attività sportive in questo praticate — è elaborato sulla base dello schema di assetto territoriale regionale e contiene:

a) l'individuazione del fabbisogno di impianti e di infrastrutture sportive rapportate alla densità demografica;

b) l'indicazione degli interventi prioritari nel settore dell'impiantistica e la specificazione, per ogni struttura, della localizzazione, della tipologia e del potenziale d'utenza;

- c) l'indicazione degli standards funzionali dei singoli servizi sportivi;
- d) l'indicazione degli interventi prioritari nel settore della pratica sportiva, nonché le modalità di sostegno e di incentivazione;
- e) la determinazione delle linee di formazione e di aggiornamento dei dirigenti, dei tecnici, degli animatori e degli operatori sportivi;
- f) la determinazione del fabbisogno finanziario relativo alla durata ed alla validità del piano.

4. Il piano è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

### Art. 3.

#### *Conferenza regionale dello sport*

1. Ogni tre anni l'Assessore regionale competente in materia di sport indice la conferenza regionale dello sport alla quale parteciperanno:

- l'Assessore regionale competente in materia di sport;  
i sindaci di tutti i Comuni della Sardegna;  
un rappresentante del CONI;  
un rappresentante di ciascuna federazione sportiva;  
un rappresentante di ciascun ente di promozione sportiva;  
un rappresentante di ogni disciplina sportiva designato dalle società sportive affiliate alle federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva.

2. La conferenza deve verificare l'attuazione del piano triennale di cui all'articolo 2, ed altresì elabora proposte ed indicazioni che concorreranno alla predisposizione del successivo piano.

### Art. 4.

#### *Programma attuale*

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sport, previo parere del comitato regionale per lo sport, approva, - sentita la competente Commissione consiliare - il programma annuale degli interventi entro il 30 maggio di ogni anno.

2. Il programma specifica ed attua gli indirizzi generali del piano pluriennale e contiene l'indicazione dettagliata degli interventi previsti dagli articoli 10 e seguenti della presente legge e la determinazione del relativo fabbisogno finanziario.

### Art. 5.

#### *Commissione comunale per lo sport*

1. Presso ciascun Comune è istituita la commissione comunale per lo sport, eletta dal consiglio comunale, e composta secondo i seguenti criteri:

- 1) Comuni sino a 25.000 abitanti:
- a) il sindaco, od un suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) l'assessore comunale competente in materia di sport;
- c) due consiglieri comunali rispettivamente in rappresentanza della maggioranza e della minoranza;
- d) tre rappresentanti degli operatori di settore scelti dal consiglio comunale, con voto limitato a due, su un elenco di dieci persone designate dalle società sportive operanti nel Comune;
- e) due rappresentanti degli organi collegiali della scuola indicati dal distretto o dai distretti scolastici del Comune su segnalazione dei consigli di istituto.

Nei Comuni con meno di 5.000 abitanti le rappresentanze di cui alle lettere d) ed e) sono ridotte di un elemento ciascuno:

- 2) Comuni con oltre 25.000 abitanti:
- a) il sindaco, od un suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) l'assessore comunale competente in materia di sport;
- c) sei rappresentanti del consiglio comunale — scelti tra i consiglieri comunali o circoscrizionali eletti a suffragio diretto — di cui quattro in rappresentanza della maggioranza e due in rappresentanza della minoranza;
- d) cinque rappresentanti degli operatori di settore scelti dal consiglio comunale, con voto limitato a tre, su un elenco di quindici persone designate dalle società sportive;
- e) un rappresentante del CONI;

f) tre esponenti degli enti di promozione sportiva maggiormente rappresentativi nell'ambito comunale;

g) due rappresentanti degli organi collegiali della scuola indicati dal distretto o dai distretti scolastici del Comune su segnalazione dei consigli di istituto.

2. Della commissione fa parte di diritto un sanitario segnalato dall'Unità sanitaria locale competente per territorio.

3. La commissione dura in carica quanto il consiglio comunale e comunque sino al rinnovo di quest'ultimo.

### Art. 6.

#### *Funzioni della Commissione comunale per lo sport*

1. La commissione comunale per lo sport è sentita in ordine agli atti di programmazione degli interventi nel settore sportivo per il quale il Comune beneficia di finanziamenti regionali e per ogni altro problema d'interesse locale, attinente alla materia sportiva.

### Art. 7.

#### *Comitato regionale per lo sport*

1. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di sport è istituito il comitato regionale per lo sport, nominato con decreto dell'Assessore regionale competente in materia, e composto da:

1) l'Assessore regionale competente in materia di sport con funzioni di presidente, delegabili — nei casi di assenza od impedimento dello stesso Assessore — al coordinatore generale dell'Assessorato;

2) il funzionario responsabile dell'ufficio sport dell'Assessorato ed un funzionario per ciascuno degli Assessorati degli enti locali e della programmazione;

3) il sovrintendente scolastico o un suo delegato;

4) il responsabile regionale del CONI o un suo delegato;

5) un esperto in medicina sportiva designato dall'Assessore regionale alla sanità, scelto fra i tesserati alla federazione medico-sportiva italiana;

6) cinque esperti in materia sportiva aderenti alle federazioni sportive nazionali, designati dal comitato regionale del CONI;

7) sei esponenti degli enti di promozione sportiva maggiormente rappresentativi nell'ambito regionale.

2. Quando debba discutersi di impiantistica sportiva il comitato è integrato da un ingegnere esperto di impianti sportivi designato dal CONI, nonché da quattro sindaci rappresentanti, rispettivamente, i Comuni fino a 5.000 abitanti, i Comuni fino a 10.000 abitanti, i Comuni fino a 30.000 abitanti ed i Comuni oltre i 30.000 abitanti.

3. I sindaci, di cui al comma precedente, sono nominati con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di sport su designazione dell'ANCI, sentita la Commissione consiliare competente in materia di sport.

4. Funge da segretario un impiegato dell'Assessorato regionale competente in materia di sport inquadrato in una qualifica funzionale non inferiore alla VII.

5. Il comitato dura in carica quanto il Consiglio regionale e, comunque, sino al rinnovo di quest'ultimo.

6. Ai componenti il comitato spettano le indennità e i rimborsi previsti dalla legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, e successive modificazioni.

### Art. 8.

#### *Funzioni e modalità di funzionamento del comitato regionale per lo sport*

1. Il comitato regionale per lo sport ha il compito di:

proporre iniziative finalizzate all'incremento ed alla promozione delle attività sportive;

formulare proposte in fase di predisposizione del piano pluriennale;

esprimere il parere sul programma annuale;

formulare suggerimenti e proposte in fase di attuazione degli interventi previsti nel programma annuale;

2. Il comitato si riunisce:

su convocazione del suo presidente;

almeno una volta all'anno, in fase di predisposizione del piano pluriennale e dei programmi annuali, e comunque ogni qualvolta l'Assessore lo reputi necessario o lo richieda la metà più uno dei suoi componenti.

3. Il comitato delibera a maggioranza dei presenti.

4. La mancata designazione, nel termine di tre mesi dalla data della richiesta, di alcuno dei componenti il Comitato non ne impedisce il corretto funzionamento.

## Titolo II

### IMPIANTI ED ATTREZZATURE

#### Art. 9.

##### *Modalità di concessione delle agevolazioni*

1. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, i soggetti legittimati devono presentare apposita domanda presso l'Assessorato regionale competente in materia di sport entro il 30 marzo di ogni anno.

2. L'istruttoria delle domande è curata dall'Assessorato regionale competente in materia di sport, che si avvale della consulenza tecnica del servizio di impianti sportivi del CONI per i progetti presentati ai sensi degli articoli 10, 11 e 16.

3. I contributi sono concessi con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di sport entro 60 giorni dall'approvazione del programma annuale.

4. Il contributo concesso deve essere proporzionalmente ridotto, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di sport, qualora in sede di verifica delle opere o delle attività venga accertata una diminuzione della spesa ammessa.

5. Con le stesse forme la concessione del contributo può essere revocata se:

a) l'opera o l'iniziativa siano realizzate in totale o parziale difformità con quanto stabilito nel provvedimento di concessione;

b) vengano accertate irregolarità nella spendita dei fondi;

c) venga mutata, nei casi previsti dagli articoli 10, 11 e 16, la destinazione dell'impianto senza preventiva autorizzazione della Regione.

#### Art. 10.

##### *Contributi ai comuni per impianti sportivi*

1. La Regione è autorizzata a concedere ai Comuni ed ai loro consorzi contributi in conto capitale ed in conto interessi per il completamento, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento di impianti sportivi di base che dovranno essere dotati di idonei presidi ed attrezzature per l'uso da parte dei disabili.

2. Per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la Regione concede - per importi sino a 500 milioni - un contributo in conto capitale nella misura massima dell'80 per cento del costo globale, nonché, per la quota residua, un contributo annuo costante di durata decennale in misura pari a quella del tasso d'interesse sui mutui contratti. Per importi sino a 700 milioni l'entità massima dei contributi in conto capitale ed in conto interessi è, rispettivamente, del 70 per cento del costo globale e del 50 per cento del tasso d'interesse.

3. Per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il contributo in conto capitale non può superare il 70 per cento del costo globale per importi sino a 700 milioni; il 60 per cento del costo globale per importi sino a 1.000 milioni; il 50 per cento del costo globale per importi sino a 1.500 milioni. Per la quota residua è concesso un contributo annuo costante di durata decennale in misura pari al 100 per cento del tasso d'interesse per importi sino a 700 milioni, ed al 50 per cento per gli importi sino a 1.500 milioni.

4. La concessione dei contributi è subordinata al rispetto nella realizzazione delle opere, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 334.

5. Ai fini del calcolo della capacità di indebitamento di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi previsti nei commi precedenti sono soggetti alla disciplina dell'articolo 6, comma quinto, del decreto legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488.

#### Art. 11.

##### *Contributi all'associazionismo sportivo*

1. La Regione è autorizzata a concedere, per le opere di cui all'articolo precedente, contributi agli enti di promozione sportiva, alle società ed alle associazioni sportive a carattere dilettantistico, a condizione che:

a) si tratti di società ed associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva operanti in ambito regionale, che abbiano i requisiti richiesti dall'istituto per il credito sportivo per la concessione dei mutui;

b) il comune competente per territorio esprima, con deliberazione del consiglio comunale, parere favorevole alla realizzazione dell'opera;

c) il richiedente si obblighi — con atto unilaterale trascritto — a non mutare la destinazione dell'opera nei trenta anni successivi alla sua realizzazione; a garantire l'uso pubblico dell'impianto ai sensi dell'articolo 20 della presente legge, nonché, in caso di alienazione dell'opera, a preferire il Comune nella conclusione del contratto.

2. Per le opere di nuova costruzione, per il completamento, la ristrutturazione e l'ampliamento sono concessi contributi in conto capitale per un importo non superiore al 60 per cento delle spese sostenute e comunque fino ad un massimo di lire 100.000.000.

Per la restante parte, contributi in conto interessi così commisurati:

a) Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti:

per mutui non superiori a 500.000.000 il 60 per cento del tasso di interessi pattuito;

per mutui fino alla concorrenza di 700.000.000, il 50 per cento dello stesso tasso di interesse pattuito;

b) Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti:

fino a 700.000.000 di mutuo, il 50 per cento del tasso di interesse pattuito;

fino a 1.000.000.000 di mutuo, il 40 per cento del tasso di interesse pattuito;

fino a 1.500.000.000 di mutuo, il 30 per cento del tasso di interesse pattuito.

3. I contributi di cui al comma precedente non possono essere richiesti più volte per opere riguardanti il medesimo impianto se non a condizione che siano trascorsi almeno dieci anni tra la data di erogazione del precedente finanziamento e la data di presentazione della nuova domanda.

4. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono estese ai contratti di mutuo perfezionati nei cinque anni anteriori all'entrata in vigore della presente legge, integralmente per le ristrutturazioni, l'ampliamento e il completamento degli impianti esistenti e limitatamente ai contributi in conto interessi per le nuove costruzioni.

#### Art. 12.

##### *Domande di contributo*

1. I contributi previsti dagli articoli precedenti sono concessi secondo i termini e le procedure di cui all'articolo 9. Alla domanda devono essere allegati:

1) copia della deliberazione del consiglio comunale concernente la richiesta dei contributi di cui all'articolo 10 od il parere di cui alla lettera b), comma primo, dell'articolo 11;

2) il progetto di massima;

3) il piano finanziario con l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento;

4) le modalità ed i tempi di realizzazione;

5) i dati sul potenziale di utenza;

6) la superficie e la destinazione dell'area quale risulta dallo strumento urbanistico vigente.

2. Nel provvedimento di concessione sono fissati i termini per l'ultimazione delle opere.

## Art. 13.

*Spese ammesse a contributo*

1. Nella spesa ammessa ai contributi di cui agli articoli precedenti concorrono alla determinazione del costo globale dell'opera l'importo del progetto esecutivo; le spese di progettazione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); il prezzo d'acquisto o l'indennità di espropriazione dell'area.

## Art. 14.

*Criteri di priorità*

1. La ripartizione dei fondi destinati all'impianistica ai sensi del precedente articolo 4 è effettuata tenendo conto del rapporto tra il potenziale di utenza e l'entità della popolazione del comune in cui l'impianto è ubicato. Per potenziale di utenza si intende il numero di soggetti interessati a fruire dei servizi sportivi forniti dall'impianto.

2. Sulla base del criterio indicato dal comma precedente è data priorità alle domande per opere di completamento, costruzione, ristrutturazione ed ampliamento localizzate in ambiti comunali carenti di impianti sportivi o con impianti insufficienti rispetto alla potenziale utenza.

3. Il medesimo criterio è inoltre utilizzato per la determinazione dell'ammontare di ciascun contributo entro le misure massime previste dagli articoli 10 e 11 della presente legge.

## Art. 15.

*Modalità di erogazione*

1. I contributi in conto capitale sono erogati per il 50 per cento all'atto della consegna dei lavori e per la somma residua a stati di avanzamento, ai soggetti beneficiari.

2. I contributi in conto interessi sono corrisposti in misura annua costante direttamente agli istituti mutuanti.

## Art. 16.

*Mutui a tasso agevolato*

1. La Regione è autorizzata a concludere convenzioni con l'istituto per il credito sportivo per la concessione di mutui a tasso agevolato richiesti dai comuni, consorzi di comuni, enti di promozione sportiva, società ed associazioni sportive a carattere dilettantistico per la realizzazione delle opere previste dal comma primo dell'articolo 10.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie reali ed obbligatorie per i mutui contratti ai sensi del comma precedente.

## Art. 17.

*Coordinamento con norme statali*

1. Le agevolazioni di cui agli articoli 10, 11 e 16 della presente legge hanno natura integrativa rispetto agli interventi previsti dalla legislazione statale in materia di edilizia sportiva.

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono cumulabili entro il 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile ai sensi dell'articolo 13 della presente legge:

a) con i contributi previsti dall'articolo 2, comma primo, n. 1-ter e comma secondo, n. 2-bis, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito con modificazioni ed integrazioni, nella legge 6 marzo 1987, n. 65;

b) con i sussidi previsti dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, per il riadattamento e l'arredamento di impianti scolastici a condizione che di questi ultimi sia consentito l'utilizzo in orario extrascolastico.

## Art. 18.

*Impianti regionali*

1. Al fine di garantire una equilibrata distribuzione nel territorio regionale di impianti che, per il tipo di attività sportive o per le complessità di gestione, interessano bacini di utenza ultracomunali, la Giunta regionale — su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sport di concerto con l'assessore regionale dei lavori pubblici — predispone un programma straordinario di intervento entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La realizzazione e la gestione degli impianti sono affidate, mediante convenzione, alle Province territorialmente competenti.

3. Il programma, redatto in armonia con gli indirizzi del piano pluriennale, indica per ciascun impianto:

- a) l'ubicazione;
- b) le caratteristiche tecnico-funzionali;
- c) il potenziale di utenza;
- d) la spesa complessiva ed il piano di finanziamento;
- e) i tempi e le fasi di progettazione e di realizzazione;
- f) l'ente affidatario.

4. In fase di predisposizione di programma devono essere sentiti il comitato regionale per lo sport nonché le Province interessate.

5. Il programma è approvato dal Consiglio regionale.

6. Le spese per la progettazione, l'acquisizione delle arce, la costruzione e la gestione degli impianti sono a totale carico della Regione.

7. In ogni caso è data priorità alle opere di completamento degli impianti regionali in via di realizzazione ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 36.

## Art. 19.

*Contributi per la gestione di impianti sportivi*

1. La Regione è autorizzata a concedere contributi per la gestione di impianti sportivi ad uso pubblico nella misura massima del 50 per cento del costo di esercizio annuale dell'impianto valutato con riferimento al rendiconto relativo all'anno precedente.

2. I contributi sono concessi secondo i termini e le procedure di cui all'articolo 9 della presente legge.

Alla domanda deve essere allegato il rendiconto di cui al comma precedente.

## Art. 20.

*Regolamento di gestione degli impianti*

1. Gli enti beneficiari delle provvidenze previste nella presente legge sono tenuti ad adottare un regolamento di gestione degli impianti sulla base del regolamento tipo predisposto dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre 1989.

2. Nei limiti della fruibilità degli impianti e delle relative attrezzature, l'uso degli stessi deve essere garantito ai gruppi sportivi e alle associazioni del tempo libero operanti nel territorio interessato nonché alla popolazione scolastica qualora non disponga di adeguate strutture.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano altresì per le opere realizzate in base alle leggi regionali 17 gennaio 1978, n. 36 e 1º settembre 1967, n. 19.

## Art. 21

*Contributi per attrezzature*

1. La Regione è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per l'acquisto di attrezzature sportive in misura non superiore all'80 per cento della spesa prevista a favore di enti locali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive a carattere dilettantistico e organizzazioni scolastiche.

2. Per la concessione di contributi si applicano i termini e le procedure di cui al precedente articolo 9.

La domanda deve essere corredata da una relazione illustrativa delle attività sportive svolte e da almeno tre preventivi di spesa di ditte specializzate.

3. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione del certificato di collaudo e di presa in carica.

4. L'Assessorato regionale competente in materia di sport può predisporre accertamenti in loco prima dell'accreditamento del contributo.

5. L'ammontare dei contributi è elevato sino al 90 per cento della spesa prevista per l'acquisto di attrezzature sportive destinate a soggetti portatori di handicap.

## Titolo III

## PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

## Art. 22.

*Contributi ai comuni  
per l'incremento dell'attività sportiva*

1. Al fine di favorire la partecipazione alla pratica sportiva la Regione concede ai Comuni contributi annui, rapportati a lire 2.000 per abitante sulla base dei dati dell'ultimo censimento generale della popolazione.

2. Con la legge finanziaria si provvede annualmente all'adeguamento dell'ammontare dei contributi di cui al comma precedente in misura pari all'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, quale risulta dalla variazione degli indici ISTAT.

3. I Comuni devono destinare le provvidenze regionali alle società sportive a carattere dilettantistico operanti nel proprio territorio. In mancanza di queste, dei contributi possono beneficiare le strutture scolastiche, destinandoli allo svolgimento di attività sportive in orario extra-scolastico.

4. Le somme percepite dai Comuni ai sensi del presente articolo costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 171, comma secondo, del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297.

5. Il contributo è concesso secondo i termini e le procedure di cui al precedente articolo 9. Alla domanda deve essere allegata una relazione contenente le previsioni di spesa per le somme da erogare, nonché i tempi e le modalità di erogazione dei contributi percepiti nell'esercizio precedente.

6. L'Assessore regionale competente in materia di sport ha la facoltà di effettuare controlli al fine di verificare l'effettiva e regolare spendita dei fondi.

## Art. 23.

*Contributi per favorire l'utenza  
esterna degli impianti sportivi scolastici*

1. La Regione, al fine di favorire l'attività sportiva promossa dai Comuni d'intesa con i consigli di istituto ai sensi dell'articolo 12, comma secondo, della legge 4 agosto 1977, n. 517, concede ai comuni contributi destinati alle spese derivanti dall'utilizzo in orario extra-scolastico degli impianti scolastici.

2. Le somme percepite ai sensi del comma precedente costituiscono entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 171, comma secondo, del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297.

3. Il contributo è concesso secondo i termini e le procedure di cui al precedente articolo 9. Alla domanda devono essere allegate la copia della delibera consiliare, la copia della convenzione con le strutture scolastiche nonché una relazione contenente sia le previsioni di spesa per le somme da erogarsi, sia i tempi e modalità di erogazione dei contributi percepiti nell'anno precedente.

4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sport ad avvalendosi delle indicazioni del Comitato regionale per lo sport, approva, d'intesa con la sovrintendenza scolastica regionale, un accordo base per l'uso degli impianti sportivi scolastici.

## Art. 24.

*Contributi a sostegno dell'attività promozionale*

1. La Regione favorisce il perseguimento dei fini istituzionali degli enti di promozione sportiva operanti in Sardegna mediante la concessione di contributi da destinare sulla base dei criteri stabiliti dal comitato tecnico regionale per lo sport, di cui all'articolo 7 della presente legge.

2. La Regione può inoltre concedere contributi alle federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva nelle loro varie articolazioni territoriali della Sardegna per:

a) l'organizzazione di convegni, indagini conoscitive, ricerche e sperimentazioni;

b) la realizzazione di campagne promozionali.

3. La ripartizione dei fondi di cui ai due commi precedenti è fissata nella misura percentuale del 60 per cento dello stanziamento globale del capitolo per quanto concerne i contributi di cui al primo comma e del 40 per cento per quanto concerne i contributi di cui al secondo comma.

4. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento del costo dell'iniziativa secondo i termini e le procedure di cui all'articolo 9.

5. Alla domanda di contributo deve essere allegata una relazione illustrativa sulla natura, i tempi, le modalità di svolgimento dell'iniziativa nonché il preventivo di spesa.

6. I contributi sono erogati nella misura del 50 per cento dell'importo globale a titolo di acconto e, per la quota residua, a seguito della presentazione del rendiconto.

## Art. 25.

*Contributi per manifestazioni sportive*

1. La Regione favorisce l'organizzazione di manifestazioni sportive, localizzate nel territorio regionale, mediante la concessione di contributi a favore di enti locali, federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva operanti nel territorio isolano, società ed associazioni sportive a carattere dilettantistico affidate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva, agli istituti scolastici, ai centri sportivi universitari.

2. I contributi sono graduati a seconda del carattere locale, nazionale od internazionale delle manifestazioni, tenendo conto, tra l'altro, dell'importanza delle manifestazioni stesse.

3. L'entità del contributo per ciascuna manifestazione è stabilita dal programma annuale degli interventi.

4. I contributi sono concessi secondo i termini e le modalità di cui al precedente articolo 9. Alla domanda deve essere allegata una relazione illustrativa della natura, dei tempi e delle modalità di svolgimento della manifestazione, del costo previsto e, infine, del potenziale di utenza.

5. I contributi sono erogati nella misura del 50 per cento a titolo di acconto e per la quota residua a seguito della presentazione del rendiconto.

## Art. 26.

*Contributi per la partecipazione a manifestazioni sportive  
nazionali ed internazionali*

1. Al fine di favorire la partecipazione di atleti a manifestazioni sportive e campionati di livello nazionale e internazionale, la Regione è autorizzata a concedere contributi nella misura massima del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili:

a) alle federazioni sportive nazionali nelle loro varie articolazioni territoriali nonché alle società ed associazioni affiliate;

b) agli enti di promozione sportiva nelle loro varie articolazioni territoriali nonché alle società ed associazioni affiliate;

c) agli istituti scolastici;

d) ai centri sportivi universitari.

2. I contributi sono concessi secondo i termini e le procedure di cui al precedente articolo 9. Alla domanda deve essere allegata una relazione sulla natura, la durata, le modalità di svolgimento della manifestazione, nonché l'indicazione dei costi della partecipazione.

3. I contributi sono erogati nella misura massima del 70 per cento a titolo di acconto e per la quota residua a seguito della presentazione del rendiconto.

## Art. 27.

*Agevolazioni per trasferte*

1. Per le medesime finalità di cui all'articolo precedente la Regione è autorizzata a concludere convenzioni con le compagnie di trasporto ferroviario, aereo, marittimo o su gomma per la concessione, a favore delle associazioni e società sportive a carattere dilettantistico, di sconti sino al 50 per cento sulle tariffe ordinarie, di cui siano beneficiari, oltre agli atleti, i tecnici e i dirigenti, nonché, nel caso di atleti portatori di handicap, i loro accompagnatori.

2: Entro il limite percentuale indicato dal comma precedente, le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili con sconti praticati a diverso titolo dalle compagnie di trasporto.

3: Le convenzioni di cui al comma primo riguardano le trasferte su tutto il territorio nazionale.

#### Art. 28.

##### *Formazione degli operatori di settore*

1. La Regione promuove le attività di formazione di animatori sportivi, di tecnici e dirigenti di società sportive avvalendosi della collaborazione delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva operanti in Sardegna, mediante la stipula di apposite convenzioni.

2. I soggetti indicati dal comma precedente interessati alle attività di formazione devono presentare apposita domanda entro il 30 marzo di ogni anno. Alla domanda deve essere allegata una relazione che indichi la tipologia dei corsi, le materie di insegnamento, il numero degli allievi, il criterio di selezione degli stessi e il preventivo di spesa.

3. Il programma annuale di cui all'articolo 4, sulla base delle richieste pervenute ed in armonia con gli indirizzi del piano pluriennale indica:

la tipologia e i numeri dei corsi;  
il numero degli allievi, l'ente affidatario, la sede, le materie di insegnamento e il costo di ciascun corso.

#### Art. 29.

##### *Tutela sanitaria*

1. Alla tutela sanitaria dell'attività sportiva provvedono, secondo le vigenti disposizioni statali e regionali, le unità sanitarie locali.

#### Art. 30.

##### *Norma finanziaria*

1. Nel bilancio di previsione della spesa dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione per l'anno finanziario 1989 sono istituiti i seguenti capitoli con i sottoindicati stanziamenti:

(Om)

2. Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per il 1989 il capitolo 02102 è incrementato di lire 10.000.000.

3. Alle spese per l'attuazione della presente legge valutate in lire 6.073.000.000 per il 1989 ed in lire 29.510.000.000 per gli anni successivi si fa fronte:

quanto al 1989 con l'utilizzo, per lire 2.073.000.000, delle somme derivanti dalla soppressione, a partire dal 1989, del capitolo 11120 conseguente alle abrogazioni delle leggi regionali previste dall'articolo 32 della presente legge; e per lire 4.000.000.000 con lo storno di una pari somma dal capitolo 03017 del bilancio della Regione per l'anno 1989 e la corrispondente riduzione, per pari importo, della riserva prevista alla voce 1) della tabella B allegata alla legge finanziaria 1989;

quanto agli anni successivi, per la maggiore spesa rispetto al 1989, con l'utilizzo di una quota del maggior gettito dell'imposta sulle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

4. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai sopra indicati capitoli del bilancio della Regione per il 1989 e ai corrispondenti capitoli del bilancio della Regione per gli anni successivi.

#### Art. 31.

##### *Norma tr*

1. In sede di prima applicazione della presente legge gli obiettivi generali contenuti nel piano pluriennale previsto dall'articolo 2 sono fissati da una nota di specificazione che integra il programma annuale di cui all'articolo 4.

2. Per l'anno 1989 le procedure di cui agli articoli 2 e 9 operano senza il rispetto dei termini per esse previsti.

#### Art. 32.

##### *Abrogazione*

1. Con eccezione degli articoli 6, 12, 13 e 14, e del terzo comma dell'articolo 18, sono abrogati tutti i restanti articoli della legge regionale 15 giugno 1978, n. 36.

2. Sono altresì abrogate la legge regionale 1° settembre 1967, n. 19, modificata con la legge regionale 2 dicembre 1971, n. 30, e, a decorrere dal 1° gennaio 1990, la legge regionale 15 giugno 1978, n. 36.

#### Art.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1990.

2. In deroga a quanto previsto dal primo comma gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 22 e 24 entrano in vigore nel giorno della pubblicazione della legge.

3. Il comitato di cui all'articolo 7 è legittimato ad esprimere il proprio parere anche relativamente ai programmi di cui alla legge regionale 15 giugno 1978 n. 36, per le parti di essa non abrogate.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 9 giugno 1989

MELIS

89R0997

### LEGGE REGIONALE 9 giugno 1989, n. 37.

#### **Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. del 17 giugno 1989)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Capo I

#### **INTERVENTI A FAVORE DELLA SUGHERICOLTURA**

#### Art. 1.

##### *Programma straordinario per la sughericoltura*

1. La Regione autonoma della Sardegna tutela ed incoraggia la sughericoltura sia nell'aspetto produttivo che di tutela ambientale.

2. La Giunta regionale sentito il parere delle Commissioni consiliari competenti in materia di agricoltura, foreste ed industria, su proposta dell'Assessorato della difesa dell'ambiente che si avvale per la formulazione della proposta della Stazione sperimentale del sughero, in attuazione dei programmi regionali di forestazione e del Piano forestale nazionale previsto dalla legge 8 novembre 1986, n. 752 «Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura», approva un programma straordinario pluriennale per lo sviluppo della sughericoltura. Il programma definisce organicamente gli obiettivi e le strategie di settore a breve, medio e lungo periodo, con particolare riguardo allo sviluppo dei processi di estrazione del sughero e all'incremento delle unità produttive e dell'occupazione.

## Art. 2.

*Valorizzazione e utilizzazione del sughero*

1. L'Amministrazione regionale promuove, anche tramite i propri enti strumentali, iniziative atte a valorizzare il prodotto sughero in tutte le sue utilizzazioni, con particolare riferimento alle opere pubbliche finanziate dalla Regione autonoma della Sardegna.

## Art. 3.

*Costituzione di un «Monte sugherete»*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, al fine della costituzione di un Monte sugherete, ad acquisire complessi sughericoli significativi da far gestire o all'Azienda foreste demaniali o alla Stazione sperimentale del sughero qualora la Regione intenda perseguire scopi sperimentali o creare aziende sughericole pilota.

## Art. 4.

*Attività di formazione*

1. Allo scopo di favorire la formazione di maestranze qualificate, sia per quanto concerne l'estrazione del sughero, sia per le fasi successive riguardanti la lavorazione e la trasformazione, ivi comprese le produzioni artistiche, la Giunta regionale entro il 30 aprile di ciascun anno, sentita la Commissione consiliare competente in materia di formazione professionale, approva, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, di concerto con l'Assessore regionale dell'industria, un programma annuale di corsi di formazione professionale.

2. La gestione dei corsi è affidata, tramite convenzione redatta sulla base di apposito regolamento tipo predisposto dalla Giunta regionale, alla Stazione sperimentale del sughero.

3. I corsi di formazione potranno essere affidati, sulla base di apposite convenzioni, predisposte dall'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, ad imprese operanti nel settore che diano sufficienti garanzie e affidabilità.

4. Per lo svolgimento degli esami finali e la concessione degli attestati di qualifica si applica l'articolo 7 della legge regionale 1º giugno 1979, n. 47.

## Art. 5.

*Contributi per l'impianto ed il reimpianto delle sugherete*

1. Per favorire l'incremento della sughericoltura sono concessi i contributi previsti dagli articoli 6 e 7 della legge regionale 18 giugno 1959, n. 13 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'erogazione dei contributi viene effettuata in relazione allo stato di avanzamento dei lavori con trattenuta del 10 per cento da erogarsi dopo il collaudo.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare anticipazioni sui contributi concessi ai sensi del comma precedente. La misura dell'anticipazione è pari al 50 per cento del contributo.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere mutui tasso agevolato relativamente alla quota di spesa non ammessa contributo.

5. Al punto b) dell'articolo 7 della legge regionale 18 giugno 1959, n. 13 sono aggiunte le seguenti parole: «messa in opera di palorci, di fili a sbalzo e di teleferiche, completi di attrezzature per il trasporto del sughero e di altri materiali legnosi».

## Art. 6.

*Contributi per la demaschiatura, l'estrazione del sughero bruciato e la potatura di formazione*

1. Per le operazioni di demaschiatura, per l'estrazione del sughero bruciato e per la potatura di formazione può essere concesso un contributo a fondo perduto pari al 55 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. Per le operazioni previste nel primo comma può essere inoltre concesso un mutuo a tasso agevolato per la parte di spesa non ammessa a contributo.

## Art. 7.

*Aggiornamento del programma pluriennale e della carta sughericola*

1. Gli Ispettorati ripartimentali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, comunicano ogni sei mesi alla Stazione sperimentale del sughero le autorizzazioni rilasciate in base alle disposizioni contenute nella presente legge.

2. Gli Ispettorati comunicano inoltre tutti i dati rilevati durante la loro attività necessari alla predisposizione degli aggiornamenti del programma pluriennale per lo sviluppo della sughericoltura e della carta sughericola.

## Capo II

## DISCIPLINA DELLA SUGHERICOLTURA

## Art. 8.

*Procedura per l'abbattimento delle piante da sughero*

1. L'abbattimento delle piante da sughero è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale competente per territorio di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26.

2. L'Ispettorato è tenuto a concedere o negare l'autorizzazione all'abbattimento entro 90 giorni dalla data di presentazione delle domande.

3. Se entro 90 giorni dalla data di presentazione delle domande l'Ispettorato non provvede sulla domanda l'autorizzazione si intende concessa.

4. In caso di diniego dell'autorizzazione l'interessato, entro 30 giorni, può presentare ricorso all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

5. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente è tenuto a provvedere sul ricorso entro 60 giorni dalla data di presentazione dello stesso.

## Art. 9.

*Sanzione per l'abbattimento delle piante senza autorizzazione*

1. L'abbattimento delle piante da sughero senza autorizzazione comporta una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.000.000 per ciascuna pianta abbattuta.

## Art. 10.

*Sanzione per l'amputazione dei rami*

1. È vietato amputare rami dalle piante da sughero se da questo fatto derivi pregiudizio alla pianta.

2. La violazione delle disposizioni contenute nel precedente comma comporta una sanzione amministrativa da lire 250.000 a lire 500.000 per ogni pianta.

## Art. 11.

*Esercizio delle colture agrarie*

1. L'esercizio nelle sugherete delle colture agrarie, e gli interventi agronomici connessi, sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

2. L'Ispettorato è tenuto a concedere o negare l'autorizzazione entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

3. Se entro 90 giorni dalla data di presentazione delle domande l'Ispettorato non provvede sulla domanda l'autorizzazione si intende concessa.

4. In caso di diniego dell'autorizzazione, l'interessato, entro 30 giorni, può presentare ricorso all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

5. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente è tenuto a provvedere sul ricorso entro 60 giorni dalla data di presentazione dello stesso.

## Art. 12.

*Sanzione per l'esercizio delle colture agrarie senza autorizzazione*

1. La violazione delle disposizioni contenute nel primo comma del precedente articolo comporta una sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 100.000 per ara di terreno interessato.

## Art. 13.

*Pascolo nelle sugherete*

1. Il pascolo nelle sugherete è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

2. L'autorizzazione è concessa per periodi non superiori a tre mesi e deve indicare il carico di bestiame ammissibile.

3. L'Ispettorato è tenuto a concedere o negare l'autorizzazione entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

4. Se, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, l'Ispettorato non provvede l'autorizzazione si intende concessa.

5. In caso di diniego dell'autorizzazione, l'interessato, entro 30 giorni, può presentare ricorso all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

6. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente è tenuto a provvedere sul ricorso entro 60 giorni dalla data di presentazione dello stesso.

## Art. 14.

*Sanzione per pascolo non autorizzato*

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo precedente sono punite con una sanzione amministrativa da lire 4.000 a lire 10.000 per capo di bestiame introdotto nelle sugherete non aperte al pascolo, o per capo di bestiame eccedente il carico ammissibile indicato nell'autorizzazione.

## Art. 15.

*Decespugliamento*

1. Il decespugliamento nelle sugherete è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

2. L'Ispettorato è tenuto a concedere o negare l'autorizzazione entro 90 giorni dalla data di presentazione delle domande.

3. Se, entro 90 giorni dalla data di presentazione delle domande, l'Ispettorato non provvede l'autorizzazione si intende concessa.

4. In caso di diniego dell'autorizzazione l'interessato, entro 30 giorni, può presentare ricorso all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

5. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente è tenuto a provvedere sul ricorso entro 60 giorni dalla data di presentazione dello stesso.

## Art. 16.

*Sanzione per il decespugliamento non autorizzato*

1. La violazione delle disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo precedente comporta una sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 50.000 per ara di terreno interessato al decespugliamento.

## Art. 17.

*Demaschiatura*

1. Le operazioni di demaschiatura devono essere praticate in maniera da non superare due volte la circonferenza soprascorza misurata alla altezza di metri 1,30 da terra ed accertato in un minimo di centimetri 60.

2. Le successive decortiche possono essere eseguite ad altezza non superiore a tre volte quella della circonferenza soprascorza misurate come dianzi specificato.

## Art. 18.

*Sanzione per la demaschiatura irregolare*

1. La violazione delle disposizioni contenute nell'articolo precedente comporta una sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 per ciascuna pianta.

## Art. 19.

*Estrazione del sughero*

1. L'estrazione del sughero non è consentita per turni inferiori a 10 anni.

## Art. 20.

*Sanzione per l'estrazione irregolare del sughero*

1. La violazione delle disposizioni contenute nell'articolo precedente comporta una sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 per ciascuna pianta.

## Art. 21.

*Estrazione del sughero di età inferiore ai 10 anni*

1. L'estrazione del sughero di età inferiore ai 10 anni può essere autorizzata dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio soltanto quando ragioni fisiologiche e particolari quali il passaggio di incendio, progetto di ricostituzione boschiva, predisposizione del piano di assestamento lo consiglino agli effetti del ripristino della produttività delle piante.

2. L'Ispettorato è tenuto a concedere o negare l'autorizzazione entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

3. Se, entro 90 giorni dalla data di presentazione delle domande, l'Ispettorato non provvede l'autorizzazione si intende concessa.

4. In caso di diniego dell'autorizzazione l'interessato, entro 30 giorni, può presentare ricorso all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

5. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente è tenuto a provvedere sul ricorso entro 60 giorni dalla data di presentazione dello stesso.

## Art. 22.

*Modalità dell'operazione di decortica*

1. L'operazione di decortica deve essere condotta a regola d'arte e cioè senza arrecare lesioni traumatiche di qualsiasi tipo al fellogeno o «mammina».

2. Le violazioni delle disposizioni contenute nel comma precedente sono punite con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000.

## Art. 23.

*Periodo di estrazione del sughero*

1. L'estrazione del sughero è consentita esclusivamente nel periodo indicato da apposito decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

2. Il decreto emanato su proposta degli Ispettorati forestali, sentita la stazione sperimentale del sughero, terrà conto delle diversità macro e microclimatiche che influenzano il distacco della corteccia.

3. La violazione delle disposizioni contenute nel primo comma comporta una sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 per pianta.

## Art. 24.

*Sanzioni previste da altre norme*

1. Sono fatte salve le altre sanzioni in materia forestale ed ambientale previste dalla legislazione nazionale e regionale.

## Art. 25.

*Vincoli di tutela ambientale previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 431*

1. Sono fatti salvi i vincoli di tutela ambientale, e le relative procedure autorizzatorie, previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 «Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale».

## Art. 26.

*Competenza ad irrogare le sanzioni*

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente è competente a irrogare le sanzioni amministrative previste dalla presente legge.

## Art. 27.

*Esclusione e revoca delle provvidenze*

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, con provvedimento motivato, può negare o revocare, per un periodo sino a 10 anni la concessione delle provvidenze previste nel Capo I a favore di soggetti nei cui confronti siano state definitivamente accertate le violazioni delle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

## Art. 28.

*Concessione delle provvidenze*

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente assegna agli Ispettorati ripartimentali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale le disponibilità del bilancio regionale, per la concessione delle provvidenze previste dal Capo I della presente legge sulla base dei programmi di ripartizione approvati ai sensi dell'articolo 4, lettera h) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.

2. Per l'assunzione degli impegni e l'ordinazione dei pagamenti concernenti la concessione delle provvidenze, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente autorizza aperture di credito a favore dei funzionari preposti a detti uffici, utilizzabili mediante l'emissione di ordinativi intestati ai beneficiari.

3. L'emissione di ordinativi superiori alla somma di lire 600.000.000 deve essere preventivamente autorizzata dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

## Art. 29.

*Abrogazione del Titolo II della legge regionale n. 13/1959*

1. È abrogato il Titolo II della legge regionale 18 giugno 1959, n. 13 «Disciplina ed incoraggiamento della silvicoltura ed in particolare della sughericoltura», con esclusione dell'articolo 20.

## Capo III

**PROVVIDENZE A FAVORE DELL'INDUSTRIA SUGHERIERA**

## Art. 30.

*Contributi ai Consorzi per l'istituzione di centri di elaborazione dati*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi costituiti tra imprese industriali o artigiane del settore della lavorazione del sughero un contributo a fondo perduto per l'istituzione di centri di elaborazione dati.

2. Il contributo è concesso in misura non superiore al 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque non superiore a lire 100.000.000.

## Art. 31.

*Contributi per impianti di prima lavorazione*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a consorzi costituiti tra proprietari di sugherete, o tra Comuni, un contributo a fondo perduto per la costruzione di impianti per la prima lavorazione del sughero, bollitura, rifilatura e classificazione.

2. Il contributo è concesso in misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. L'erogazione dei contributi viene effettuata in relazione allo stato di avanzamento dei lavori con trattenuta del 10 per cento da erogarsi dopo il collaudo delle opere.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare anticipazioni sui contributi concessi ai sensi del primo comma. La misura delle anticipazioni è pari al 50 per cento del contributo.

5. L'Amministrazione regionale è, inoltre, autorizzata a concedere ai soggetti individuati nel primo comma un mutuo a tasso agevolato per la quota non coperta dal contributo.

## Art. 32.

*Contributi a Consorzi per spese di gestione*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi costituiti tra imprese industriali o artigiane del settore della lavorazione del sughero un contributo a fondo perduto sulle spese di gestione delle organizzazioni commerciali comuni, compresi i centri di elaborazione dati, per l'acquisto di materie prime e semilavorati e per la vendita dei prodotti.

2. I contributi sono concessi per tre anni dalla data di istituzione delle organizzazioni commerciali comuni in misura non superiore al 3 per cento del valore dei prodotti acquistati o venduti e non possono comunque superare, nei limiti della spesa ritenuta ammissibile, la misura del 20 per cento delle spese effettivamente sostenute.

## Art. 33.

*Contributi per la gestione degli impianti di prima lavorazione*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi costituiti tra proprietari di sugherete, o tra Comuni, un contributo a fondo perduto sulle spese di gestione degli opifici per la prima lavorazione del sughero.

2. I contributi sono concessi per tre anni dalla data di istituzione dei consorzi in misura non superiore al 3 per cento del valore dei prodotti lavorati e non possono comunque superare, nei limiti della spesa ritenuta ammissibile, la misura del 20 per cento delle spese effettivamente sostenute.

## Art. 34.

*Concessione di contributi ai consorzi*

1. I contributi previsti dagli articoli contenuti nel Capo III sono concessi con decreto dell'Assessore regionale dell'industria.

## Art. 35.

*Provvidenze a favore dell'industria sugheriera*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli imprenditori del settore della lavorazione del sughero, ivi comprese le attività a carattere artigianale, le seguenti provvidenze:

a) prestiti agevolati, o alternativamente contributi per l'abbattimento degli interessi sui prestiti concessi da istituti di credito a valere sui loro fondi, per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento degli stabilimenti per la lavorazione del sughero;

b) prestiti agevolati, o alternativamente contributi per l'abbattimento degli interessi sui prestiti concessi da istituti di credito a valere sui loro fondi, per l'acquisto di macchinari ed attrezzature.

2. I prestiti sono concessi fino alla misura permessa dalla legislazione vigente.

## Art. 36.

*Fondo di rotazione per lo sviluppo dell'industria sugheriera*

1. Per la concessione dei prestiti previsti dall'articolo precedente l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso il C.I.S. e la S.F.I.R.S. un «fondo di rotazione per lo sviluppo dell'industria sugheriera» suddiviso in due stanziamenti distinti ed uguali.

2. La gestione del fondo e la concessione dei contributi per l'abbattimento degli interessi è definita con apposita convenzione stipulata tra l'Assessore regionale dell'industria e gli istituti di credito.

## Art. 37.

*Abrogazione della legge regionale  
5 dicembre 1950, n. 66*

1. La legge regionale 5 dicembre 1950, n. 66 «Provvidenze a favore della piccola industria sugheriera» è abrogata.

2. Il fondo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1950, n. 66 è soppresso e le eventuali disponibilità finanziarie dello stesso sono trasferite nel fondo di rotazione per lo sviluppo dell'industria sugheriera.

## Capo IV

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE  
6 FEBBRAIO 1952, N. 5**

«Istituzione della Stazione sperimentale  
del sughero»

## Art. 38.

*Modifica dell'articolo 2  
della legge regionale 6 febbraio 1952, n. 5*

1. L'articolo 2 della legge regionale 6 febbraio 1952, n. 5 è sostituito dal seguente:

«La Stazione sperimentale del sughero ha il compito di effettuare ricerche ed esperienze al fine di incrementare e migliorare la coltivazione e la produzione delle sughere nonché; la utilizzazione e la divulgazione dei suoi prodotti».

## Art. 39.

*Modifiche all'articolo 2 dello statuto  
della Stazione sperimentale del sughero*

1. L'articolo 2 dello statuto della Stazione sperimentale del sughero, allegato alla legge regionale 6 febbraio 1952, n. 5, è sostituito dal seguente:

«La Stazione sperimentale del sughero ha i seguenti compiti:

- a) studiare i problemi biologici, silviculturali e fitopatologici relativi alla coltivazione della sughera;
- b) studiare i problemi legati all'applicazione della tecnologia ai processi di estrazione, trasformazione e lavorazione del sughero con particolare riguardo alle caratteristiche della produzione sarda ed ai vari usi del prodotto;
- c) curare le relazioni con analoghe istituzioni nazionali ed internazionali e la divulgazione degli studi e delle esperienze di carattere scientifico, agricolo e tecnologico e delle notizie di carattere economico in materia;
- d) promuovere e dirigere corsi teorico-pratici nel campo forestale ed industriale per la formazione di maestranze specializzate;
- e) istituire propri centri di sperimentazione in località di particolare interesse ed aziende sugherifere modello da servire d'esempio e da orientamento agli agricoltori della zona;
- f) effettuare analisi, perizie, consulenze tecniche per conto di terzi;
- g) effettuare ricerche ed esperienze e svolgere, in generale, ogni altra attività utile al fine di incrementare e migliorare la coltivazione e la produzione della sughera e l'utilizzazione dei suoi prodotti;
- h) studiare e proporre provvedimenti utili alla difesa e all'incremento del patrimonio forestale sugherifero, alla maggiore valorizzazione ed allo sviluppo del commercio dei suoi prodotti;
- i) promuovere ed organizzare, d'intesa con le organizzazioni più rappresentative degli operatori economici del settore operanti in Sardegna, la partecipazione a fiere, mostre e mercati nazionali ed internazionali;
- l) predisporre studi di mercato e sostenere ogni iniziativa atta a favorire la commercializzazione dei prodotti finiti del sughero;
- m) proporre sistemi di controllo e certificazione con la registrazione di un marchio di qualità;
- n) studiare il miglioramento genetico dell'albero del sughero.

## Art. 40.

*Modifiche all'articolo 3 dello statuto  
della Stazione sperimentale del sughero*

1. L'articolo 3 dello statuto della Stazione sperimentale del sughero allegato alla legge regionale 6 febbraio 1952, n. 5, è sostituito dal seguente:

«La Stazione sarà divisa in due servizi: Servizio affari generali e servizio studi e sperimentazioni».

## Art. 41.

*Nomina del Presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione  
della Stazione sperimentale del sughero*

1. L'articolo 6 dello statuto della Stazione sperimentale del sughero allegato alla legge regionale 6 febbraio 1952, n. 5, è sostituito dal seguente:

«Il Presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dalla Giunta regionale su proposta degli assessori regionali dell'industria e della difesa dell'ambiente, sentita la commissione consultare competente in materia di industria, agricoltura e foreste.

Oltre al Presidente fanno parte del Consiglio di amministrazione:

- a) un docente universitario di silvicoltura o di arboricoltura della facoltà di agraria dell'università di Sassari;
- b) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
- c) un rappresentante degli industriali del sughero;
- d) un rappresentante degli artigiani del sughero;
- e) due esperti di particolare competenza nelle materie silvoforestali;
- f) un esperto dottore in economia e commercio di particolare competenza nel settore del marketing;
- g) un esperto ingegnere meccanico;
- h) un rappresentante dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente».

## Capo V

**DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

## Art. 42.

*Norma finanziaria*

1. Nel bilancio di previsione della Regione per il 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

2. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge valutate in lire 3.000.000.000 annue gravano sui citati capitoli del bilancio della Regione per l'anno 1989 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

## Capo VI

**DISPOSIZIONI FINALI**

## Art. 43.

*Regolamento di attuazione*

1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge, presenta al Consiglio regionale per la sua approvazione la proposta del regolamento di attuazione della stessa.

## Art. 44.

*Revoca delle provvidenze*

1. Le provvidenze previste dalla presente legge sono revocate con provvedimento dell'Assessore regionale competente se i beneficiari delle stesse non applicano le disposizioni in materia di sicurezza degli impianti ed i contratti collettivi di lavoro in vigore nel settore.

## Art. 45.

*Attività informativa*

1. Gli Ispettorati ripartimentali curano che le disposizioni della presente legge siano portate a conoscenza degli interessati con idonei mezzi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 9 giugno 1989

MELIS

89R0998

**LEGGE REGIONALE 13 giugno 1989, n. 38.**

**Norme per la ripartizione dei proventi di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, concernente: «Norme per la edificabilità dei suoli» e istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per l'edilizia destinata al culto.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 24 del 23 giugno 1989)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Finalità*

1. In attuazione dell'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, una quota dei proventi derivanti dalle concessioni e dalle sanzioni di cui agli articoli 3, 5, 10, 15 e 18 della stessa legge, destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, è riservata all'edilizia per il culto e di altri edifici per servizi religiosi di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, come integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

2. Tale quota ha come base il 10 per cento annuo, salvo diverse percentuali deliberate dal consiglio comunale con adeguata motivazione fermo restando il conguaglio della quota base nell'arco triennale in conformità dei programmi approvati.

**Art. 2.**

*Disciplina delle opere per servizi religiosi*

1. Per concorrere alla ripartizione della quota, come determinata ai sensi dell'articolo 1, le autorità competenti, secondo l'ordinamento della confessione religiosa, presentano domanda al sindaco del Comune entro il 31 ottobre di ogni anno, corredandola con la documentazione del fabbisogno e con i progetti, anche di massima, delle opere con i relativi preventivi, comprensivi dei costi di acquisizione delle aree e della progettazione, nonché formulando eventuali proposte in ordine alle priorità, all'ammontare e alle forme del concorso richiesto.

2. Il consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio, adotta, tenendo conto delle priorità indicate e nell'ambito di una valutazione complessiva sulle destinazioni di spesa dell'intero ammontare degli oneri, un programma ove sono determinate le opere beneficiarie, nonché l'ammontare e la forma del concorso comunale. Tale programma può contenere altresì previsioni pluriennali. Ove si tratti di Comuni obbligati a dotarsi del programma pluriennale di attuazione, dette previsioni sono nello stesso inserite.

3. L'erogazione dell'80 per cento del contributo annuale avviene entro 30 giorni dalla adozione del programma di cui al precedente comma, nel caso di opere già iniziate, ovvero entro 30 giorni dalla dichiarazione di inizio dei lavori; il saldo è liquidato previa presentazione del rendiconto delle spese relativo all'opera o alla parte dell'opera finanziata.

4. I programmi adottati dal consiglio comunale dovranno essere trasmessi, entro il termine di 60 giorni dalla adozione, per la valutazione al Comitato tecnico consultivo regionale di cui al successivo articolo 5.

5. Agli enti religiosi verranno assegnate, sotto forma di cessione, anche le aree classificate per la costruzione di chiese ed altri edifici per servizi religiosi nelle previsioni dei piani regolatori generali e dei piani di fabbricazione anche all'esterno dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

**Art. 3.**

*Individuazione delle aree*

1. Le aree di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 per i nuovi piani regolatori generali, per i nuovi piani di fabbricazione e per i loro aggiornamenti dovranno essere individuate previa consultazione con l'autorità religiosa territorialmente competente.

**Art. 4.**

*Parametri di superficie*

1. Nei Comuni e frazioni aventi popolazione inferiore ai 1000 abitanti le superfici da destinare all'edilizia per il culto e di altri edifici per servizi religiosi non devono essere comunque inferiori a mq. 2000 per edificio.

**Art. 5.**

*Istituzione e composizione del Comitato tecnico consultivo regionale per l'edilizia del culto*

1. È istituito presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici il Comitato tecnico consultivo regionale per l'edilizia del culto.

2. Di tale Comitato fanno parte:

l'Assessore dei lavori pubblici che esercita la funzione di Presidente o un suo delegato;

il Presidente della Conferenza episcopale sarda o un suo delegato;

il rappresentante tecnico delle diocesi sarde;

i sovrintendenti dei beni ambientali, architettonici e artistici delle quattro Province sarde, nel caso di opere di restauro;

un rappresentante dei Comuni interessati all'assegnazione delle aree di cui al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge;

da due architetti particolarmente esperti in edilizia per il culto nominati dall'ordine regionale della categoria.

3. Funge da segretario un funzionario direttivo dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

**Art. 6.**

*Compiti del Comitato*

1. Tale Comitato, a cui dovranno essere trasmessi i programmi del precedente articolo 2, provvederà alla valutazione delle proposte di costruzione e di ristrutturazione degli edifici di culto, nonché alla valutazione dei programmi di ripartizione delle somme a tale scopo disponibili ai sensi della normativa statale e regionale in vigore, ivi comprese quelle derivanti dal disposto dell'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

2. Ai componenti di tale Comitato spetta il trattamento previsto dalla normativa regionale in vigore.

**Art. 7.**

*Norma finanziaria*

1. Per l'attuazione della presente legge il capitolo 02102 dello stato di previsione dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno 1989 è incrementato di lire 50.000.000.

2. Alla suddetta spesa si fa fronte con lo storno di pari importo dal capitolo 03016 dello stato di previsione dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria 1989.

3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sul citato capitolo del bilancio 1989 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 13 giugno 1989

MELIS

89R0999

## LEGGE REGIONALE 13 giugno 1989, n. 39.

**Istituzione della commissione regionale per la realizzazione della parità tra uomini e donne.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 24 del 23 giugno 1989)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Istituzioni e finalità*

1. È istituita presso la Presidenza della Giunta regionale della Sardegna la Commissione regionale per la realizzazione della parità fra uomini e donne.

2. La Commissione in applicazione dell'articolo 3 della Costituzione opera per la rimozione degli ostacoli e di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne e per promuovere pari opportunità.

#### Art. 2.

##### *Funzioni*

##### 1. La Commissione:

a) svolge e promuove indagini e ricerche sui problemi relativi alla condizione femminile nella Regione, nonché convegni, seminari, conferenze e pubblicazioni;

b) esprime pareri e proposte sulle iniziative legislative e normative in genere e su progetti ed atti amministrativi e programmatici regionali che investono la condizione femminile;

c) formula proposte di adeguamento della legislazione regionale alle finalità dell'articolo 1 e in particolare in materia di diritti civili, scuola, formazione professionale, lavoro, famiglia, sanità, assistenza, servizi sociali;

d) valuta lo stato di attuazione nella Regione delle leggi nazionali e regionali che riguardano la condizione femminile;

e) promuove forme di collaborazione con gli Ispettorati provinciali e regionali del lavoro al fine di acquisire elementi conoscitivi in ordine all'applicazione effettiva delle normative di parità in materia di lavoro e più in generale in ordine alle condizioni di impiego delle donne;

f) vigila sull'applicazione, da parte di soggetti pubblici e privati, che vi sono tenuti, delle leggi relative alla parità tra uomo e donna;

g) promuove iniziative per superare i casi di discriminazione illegittima o violazione di leggi di parità, rilevati d'ufficio o su segnalazione-denuncia;

h) promuove progetti e interventi volti ad espandere l'accesso delle donne al lavoro, ad incrementare le loro opportunità di formazione e progressione professionale, a sviluppare l'imprenditorialità femminile, individuale e collettiva;

i) promuove e collabora nell'attuazione di azioni positive definite con specifici programmi d'intervento da organismi ed enti, pubblici e privati, secondo le direttive CEE;

l) favorisce l'informazione e le conoscenze relative alla legislazione e a tutte le iniziative riguardanti la condizione femminile, in particolare nei confronti delle amministrazioni locali;

m) formula proposte al fine di realizzare una adeguata presenza femminile nelle nomine di competenza regionale;

n) svolge ogni altra attività comunque inerente alle finalità di cui all'articolo 1.

2. Gli organi e gli uffici regionali sono tenuti ad inviare alla Commissione ogni atto e documento comunque inerente alla materia di cui al punto b) del precedente comma.

3. La Giunta regionale consulta preventivamente la Commissione, anche su richiesta della stessa, sui disegni di legge e sugli atti deliberativi concernenti le finalità della presente legge.

4. Gli organi amministrativi regionali sono tenuti ad una adeguata motivazione ove ritengano disattendere i pareri, le proposte e le richieste della Commissione.

5. Gli uffici dell'Amministrazione della Regione, degli enti pubblici da essa dipendenti, delle aziende autonome e dei concessionari di pubblici servizi regionali, sono tenuti a fornire, su richiesta della Commissione, tutti i dati e gli elementi necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali della medesima.

#### Art.

##### *Composizione e modalità di elezione*

1. La Commissione è composta da venti donne, elette con voto limitato dal Consiglio regionale fra coloro che abbiano maturato riconosciute esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico e politico sulla condizione femminile nei suoi vari aspetti, previa ampia consultazione delle organizzazioni femminili.

2. Alle riunioni della Commissione partecipa di diritto il Consigliere di parità della Commissione regionale per l'impiego e la delegata della Consulta femminile regionale.

#### Art. 4.

##### *Rapporti di collaborazione*

1. La Commissione opera in piena autonomia e nell'esercizio delle sue funzioni sviluppa rapporti di collaborazione in particolare con:

la Consulta regionale femminile operante presso il Consiglio regionale;

la Commissione per i diritti della donna del Parlamento europeo;

la Commissione per le pari opportunità istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento delle lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro.

#### Art. 5.

##### *Organi*

1. La Commissione resta in carica tre anni ed elegge nel proprio ambito, a maggioranza, un presidente e due vice presidenti.

2. Al Presidente spetta il compito di coordinare i lavori della Commissione.

3. Può articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro eventualmente integrati con esperti nominati dalla Commissione.

4. La Commissione si dà un regolamento interno con il quale disciplina il proprio funzionamento.

#### Art. 6.

##### *Sede*

1. La Commissione ha sede presso la Presidenza della Giunta regionale e si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni, di personale regionale messo a disposizione con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale.

2. La Giunta regionale può deliberare, su proposta della Commissione per la parità e nei modi e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni, il conferimento di incarichi di collaborazione ad istituti e dipartimenti universitari, centri di ricerca pubblici o privati, nonché ad esperti.

Art. 7.

*Gettoni di presenza*

1. I componenti della Commissione percepiscono un gettone di presenza e le altre indennità e rimborsi nella misura e con le modalità stabilite dalla normativa regionale vigente in materia.

Art. 8.

*Attività programmatica*

1. La Commissione invia, entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta ed all'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, dettagliata relazione sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo.

Art. 9.

*Termine di istituzione*

1. La Commissione deve essere istituita entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione sarda.

Art. 10.

*Coordiamento*

1. La Commissione consiliare competente in materia di diritti civili vigila sulla osservanza della presente legge e riferisce al Consiglio sull'applicazione, sentita la Commissione regionale per la realizzazione della parità fra uomini e donne.

Art. 11.

*Norma finanziaria*

1. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutate in lire 100.000.000 annue.

2. Nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1989, nello stato di previsione della Presidenza della Giunta è istituito il seguente capitolo con lo stanziamento sottoindicato.

*(Omissis).*

3. Nello stato di previsione dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, il capitolo 02102 del medesimo bilancio per il 1989 è incrementato di lire 50.000.000.

4. Alla relativa spesa si fa fronte con lo storno di lire 100.000.000 dal capitolo 03016 mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 1 della tabella A allegata alla legge finanziaria della Regione per il 1989.

5. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui citati capitoli del bilancio della Regione per l'anno 1989 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

Art. 12.

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 13 giugno 1989

MEI.S

LEGGI REGIONALE 13 giugno 1989, n. 46.

**Disposizioni per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e integrativi regionali agli operai forestali e impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestali ed alla prevenzione e lotta antincendi.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 24 del 23 giugno 1989)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Disposizioni*

1. Per l'attuazione dei programmi regionali di forestazione e attività connesse, si applicano i contratti collettivi nazionali e gli eventuali integrativi regionali vigenti nel territorio della Sardegna per gli operai forestali ed impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale, eseguiti, in amministrazione diretta, da enti, aziende o istituzioni pubbliche, stipulati tra le organizzazioni dei lavoratori ed i datori di lavoro, compresa l'U.N.C.E.M. - Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani.

2. Il personale addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale nei terreni tenuti in occupazione temporanea, in gestione o di proprietà della regione, può essere adibito alla attività di prevenzione e lotta antincendi, anche al di fuori dei suddetti territori.

3. Al predetto personale e a quello assunto per la attività di prevenzione e lotta antincendi, si applicano la normativa contrattuale ed il trattamento economico risultanti dai contratti collettivi di cui al primo comma del presente articolo.

4. Ai fini della disciplina dei rapporti di lavoro eventualmente in corso le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo hanno effetto dalle decorrenze previste dai contratti collettivi cui le stesse si riferiscono.

Art. 2.

*Riconoscimento dell'anzianità di servizio*

1. Agli impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale, adibiti a mansioni impiegate tecniche e/o amministrative, è riconosciuta, ai fini dell'attribuzione degli scatti di anzianità e con effetto dall'entrata in vigore della presente legge, un'anzianità, per il servizio precedentemente prestato presso gli Ispettorati forestali e l'Azienda foreste demaniali in qualità di operai forestali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, stabilita nel seguente modo:

a) due terzi, se le mansioni svolte corrispondono al primo e/o secondo livello paga del contratto integrativo regionale di lavoro, stipulato tra le organizzazioni sindacali di categoria e l'U.N.C.E.M. - Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani;

b) cinquanta per cento, per mansioni corrispondenti ai restanti livelli paga.

2. Al personale impiegatizio di cui al primo comma del presente articolo si applicano le stesse norme che disciplinano l'orario di lavoro per gli operai forestali.

## Art. 3.

*Norma finanziaria.*

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nei programmi di forestazione e di sistemazione idraulico-forestale da finanziare con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 05017 e 05025 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1989 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi, nonché al titolo di spesa 1.5.02.11 del programma straordinario d'intervento per il biennio 1986/1987 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268 approvato dal CIPE il 21 gennaio 1988.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 13 giugno 1989

MELIS

89R1001

## LEGGE REGIONALE 13 giugno 1989, n. 41.

**Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale presso l'amministrazione regionale e gli enti strumentali della Regione.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 24 del 23 giugno 1989)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. È autorizzata l'istituzione, presso l'Amministrazione regionale e gli Enti strumentali della Regione, di rapporti di lavoro a tempo parziale, da individuarsi mediante la trasformazione di posti a tempo pieno, entro il limite del quindici per cento dei posti vacanti e fino al raggiungimento del tetto massimo del quindici per cento dei posti delle dotazioni organiche dell'Amministrazione e degli enti regionali.

2. Per ogni posto di organico a tempo pieno trasformabile sono previsti due posti da ricoprire con rapporto a tempo parziale.

3. Non possono essere trasformati posti di qualifiche funzionali superiori alla settima.

## Art. 2.

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, e i competenti organi degli enti regionali determinano entro il 30 settembre di ogni anno il numero dei posti vacanti al 31 dicembre successivo, nei rispettivi organici da coprire con rapporto di lavoro a tempo parziale.

## Art. 3.

1. Nei trenta giorni successivi si provvede nell'ordine:

a) all'accoglimento, fino alla concorrenza della metà dei posti a tempo parziale come sopra determinati, delle domande di passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale presentate da titolari di posti a tempo pieno;

b) all'accoglimento, a condizione che sussista la disponibilità del posto, delle domande di riconversione a tempo pieno dei rapporti di lavoro a tempo parziale di dipendenti già titolari di posti a tempo pieno;

c) all'accoglimento, a condizione che sussista la disponibilità del posto, delle domande di trasformazione a tempo pieno dei rapporti di lavoro di dipendenti assunti a tempo parziale che abbiano prestato servizio in tale posizione per almeno un triennio;

d) al bando di pubblici concorsi, da effettuarsi contestualmente a quelli per l'assunzione a tempo pieno con le medesime modalità per questi previste, per i posti a tempo parziale rimasti da coprire una volta compiute le operazioni di cui alle lettere precedenti.

2. Costituisce titolo di precedenza per l'accoglimento delle domande l'anno in cui furono presentate; a parità d'anno, l'anzianità di servizio; a pari anzianità, la graduatoria di merito nel concorso di assunzione.

I concorsi sono effettuati contestualmente per posti a tempo pieno e a tempo parziale, la commissione forma un'unica graduatoria degli idonei, i quali vengono invitati nell'ordine, qualora abbiano fatto domanda per entrambi i tipi di posto, ad optare per il posto a tempo pieno o parziale.

## Art. 4.

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è incompatibile con:

a) ogni altro rapporto di impiego pubblico;

b) l'effettuazione di lavoro straordinario;

c) l'ammissione a benefici che comportino a qualsiasi titolo riduzioni di orario di lavoro, salvo quanto eventualmente previsto da particolari disposizioni di legge;

d) incarichi di coordinamento a qualunque livello;

e) libere professioni ed ogni altra forma di lavoro autonomo.

## Art. 5.

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale:

a) comporta l'osservanza dell'orario di lavoro in applicazione presso l'Amministrazione o gli enti regionali in misura pari alla metà di quello ordinario;

b) dà diritto ad un trattamento economico pari alla metà di tutte le competenze fisse e periodiche, compresa l'indennità di contingenza e gli eventuali trattamenti accessori spettanti, per la stessa qualifica, al dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno, fatta eccezione per le quote di famiglia che se dovute, spettano per intero;

c) dà diritto al congedo ordinario e straordinario in misura pari alla metà di quella previsto per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno.

## Art. 6.

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 100.000.000 annue.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1989 sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sul capitolo 02016 del bilancio della Regione per l'anno 1989 e sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 13 giugno 1989

MELIS

89R1002

**LEGGE REGIONALE 13 giugno 1989, n. 42.**

**Assunzione di personale docente presso i centri degli enti privati e presso i centri regionali di formazione professionale. Modifica degli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 24 del 23 giugno 1989)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. L'articolo 5 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, è sostituito dal seguente:

«1. Presso l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale è istituito, con due distinte sezioni, l'Albo regionale del personale docente e non docente con contratto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1988, degli enti convenzionati con la Regione per l'attuazione dei piani di formazione professionale ai sensi della legge regionale 1º giugno 1979, n. 47.

2. Gli enti di formazione professionale convenzionati con la Regione sono tenuti a garantire l'aggiornamento continuo e permanente del personale iscritto all'Albo predetto ed il pieno utilizzo dello stesso anche attraverso processi di riconversione o mediante l'attivazione di processi di mobilità nel territorio, anche fra enti diversi.

3. Gli enti con personale iscritto nell'Albo di cui al primo comma del presente articolo, concorrono alla predisposizione di un piano di utilizzo, del personale iscritto all'Albo medesimo, preordinato all'attuazione del piano di formazione professionale di cui alla legge regionale 1º giugno 1979, n. 47, che dovrà prevedere, con relativa copertura finanziaria, oltre alle attività corsuali, anche le attività ad esse complementari quali le indagini, le analisi, l'orientamento, la verifica dei risultati.

4. Il personale iscritto all'Albo di cui al primo comma del presente articolo è tenuto alla mobilità nel territorio e fra enti, anche temporanea, diretta a garantire il pieno utilizzo dello stesso, nell'ambito dell'attuazione del piano di formazione professionale predisposto nel modo indicato al precedente comma.

5. L'Albo di cui al precedente primo comma è strutturato per mansioni e per aree di discipline omogenee».

**Art. 2.**

1. L'articolo 6 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, è sostituito dal seguente:

«1. Gli enti e i soggetti ai quali la Regione affidi, in regime di convenzione, la gestione di attività formativa ai sensi della legge regionale 1º giugno 1979, n. 47, sono tenuti, prioritariamente, ad utilizzare il personale iscritto all'albo di cui al precedente articolo 5, non impegnato all'interno della rispettiva struttura di appartenenza, attivando processi di mobilità finalizzati, anche temporanei, mediante convenzionamento tra enti.

2. Per esigenze ulteriori e straordinarie che non possano essere soddisfatte nell'ambito dell'Albo di cui al precedente articolo 5, gli enti e i soggetti predetti possono assumere, a tempo determinato, il personale strettamente necessario all'espletamento delle attività formative affidate, attingendo da una graduatoria regionale, su base provinciale, strutturata per mansioni ed aree di discipline omogenee, predisposta dall'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

3. La Regione riconoscerà, in convenzione, esclusivamente l'utilizzo di personale iscritto all'Albo di cui al precedente articolo 5, ovvero assunto a tempo determinato attingendo dalla graduatoria di cui al presente articolo, con esclusione di personale assunto a tempo indeterminato successivamente alla data del 31 dicembre 1988.

4. I dirigenti degli enti di formazione possono essere nominati attingendo dall'Albo di cui al precedente articolo 5 o dalla graduatoria di cui al presente articolo, con svincolo dall'ordine di iscrizione.

5. La formazione delle graduatorie è disposta con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di formazione professionale, per titoli e per gruppi di discipline omogenee.

6. Per l'insegnamento delle discipline teoriche, umanistiche e scientifiche è richiesto il titolo di laurea. Per l'insegnamento delle discipline tecnico-pratiche è richiesto il titolo dello specifico diploma di scuola secondaria superiore o l'esercizio della professione per almeno dieci anni.

7. La durata delle graduatorie è triennale e può essere aggiornata annualmente.

8. Il regolamento di esecuzione della presente legge fissa i criteri e le modalità per la formazione e l'eventuale aggiornamento delle graduatorie».

**Art. 3.**

1. L'articolo 7 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, è abrogato.

**Art. 4.**

1. La Regione, con la legge recante disposizioni per la formazione del bilancio regionale, determina la spesa entro cui effettuare le attività di formazione professionale da programmare a valere sui fondi propri ed a valere su finanziamenti della Comunità economica europea e dello Stato.

2. L'importo complessivo di tale spesa è fissato sulla base dell'ammontare complessivo dello stanziamento dell'anno precedente a valere su fondi propri e dei finanziamenti comunitari e statali conseguiti nell'anno medesimo, decrementato o maggiorato entro il 10 per cento.

3. Entro l'importo in tale modo fissato, la Regione è tenuta all'attuazione del proprio piano di formazione professionale non appena approvato ai sensi della legge regionale 1º giugno 1979, n. 47, anche per la parte relativa alle attività corsuali per le quali pende o verrà richiesto il finanziamento comunitario e/o statale.

4. Per la parte eccedente, la Regione è tenuta all'attuazione del piano predetto solo in dipendenza dell'accertamento dell'entrata delle assegnazioni comunitarie e/o statali.

**NORME TRANSITORIE**

**Art. 5.**

1. Le norme previste dalla presente legge si applicano a decorrere dall'anno formativo 1989-1990.

**Art. 6.**

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge verranno apportate le conseguenti modifiche al «Regolamento di esecuzione degli articoli 5 e 6 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7» emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 1986, n. 169.

**Art. 7.**

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 13-giugno 1989

MELIS

89R1693

## LEGGE REGIONALE 20 giugno 1989, n. 43.

Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 24 del 23 giugno 1989)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge disciplina le funzioni trasferite alla Regione in materia di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di opere per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica e di ogni altra opera accessoria da realizzare nell'ambito del territorio della Regione.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano:

a) le norme di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, concernente il testo unico delle disposizioni di legge nelle acque ed impianti elettrici e successive modificazioni ed integrazioni;

b) la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente l'istituzione dell'ENEL e successive leggi modificatrici ed integratrici;

c) la legge 28 giugno 1986, n. 339, e le norme tecniche attuative.

## Art. 2.

*Accesso ai fondi per lo studio del tracciato*

1. In materia di studi per la compilazione dei progetti di impianti di opere elettriche e di eventuale accesso ai fondi di proprietà privata, si osserva quanto disposto dall'articolo 110 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. Per assicurare il risarcimento di eventuali danni, l'ingegnere capo del competente ufficio del Genio civile può prescrivere al richiedente, con esclusione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il preventivo deposito di una cauzione.

## Art. 3.

*Domande di autorizzazione*

1. Le domande di autorizzazione per la costruzione e per l'esercizio di nuovi elettrodotti nonché la costruzione di stazioni e cabine elettriche e loro opere accessorie, ovvero per la variazione delle caratteristiche elettriche o del tracciato di linee elettriche esistenti, sono indirizzate all'Assessore regionale dei lavori pubblici per il tramite dell'ufficio del Genio civile competente per territorio. Quando un elettrodotto interessa le circoscrizioni di due o più sedi provinciali dell'ufficio del Genio Civile, la domanda viene presentata a quello nella cui circoscrizione il tracciato dell'elettrodotto ha lunghezza prevalente. Le domande devono essere corredate di relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche degli impianti e da una coreografia, con l'indicazione di massima delle opere da realizzare.

2. Le imprese e gli enti non trasferiti all'ENEL, ai sensi dell'articolo 4, punti 6 e 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono allegare alla domanda la documentazione necessaria a comprovare il loro titolo all'esercizio dell'attività elettrica, nonché le autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia, salvo che si tratti di elettrodotti e relative cabine costruite per uso proprio e nel proprio ambito, con esclusione di ogni attività di vendita e distribuzione di energia elettrica.

Gli enti di cui all'articolo 4, punto 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono allegare alla domanda il provvedimento di concessione all'esercizio di attività elettriche. Qualora l'istanza di concessione sia ancora in fase di istruttoria, alla domanda deve essere allegata l'istanza stessa, corredata dal consenso del Ministero dell'industria e commercio ai sensi della legislazione vigente in materia.

4. I richiedenti sono tenuti a trasmettere copia della domanda ai Comuni interessati, nonché alle amministrazioni e agli enti di cui al successivo articolo 13.

## Art. 4.

*Istruttoria*

1. L'ufficio del Genio civile, ove non abbia già provveduto il richiedente, dispone:

a) la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione di un avviso contenente, per estratto il testo della domanda di autorizzazione, i dati tecnici dell'impianto progettato, nonché l'indicazione del luogo ove le osservazioni e le opposizioni devono essere presentate;

b) l'affissione dell'avviso e della relativa coreografia, per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio è prevista la costruzione dell'impianto progettato e l'invio di copia della domanda e della coreografia al Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche per gli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 111 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché all'ENEL ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

2. Entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso nel Bollettino ufficiale della Regione, chiunque vi abbia interesse può presentare all'ufficio del Genio civile competente eventuali osservazioni ed opposizioni.

3. I Comuni devono comunicare allo stesso ufficio entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della copia della domanda, la conformità ovvero la difformità dell'impianto progettato alle prescrizioni e ai vincoli delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi.

4. Le amministrazioni e gli enti di cui al primo comma del successivo articolo 13, devono comunicare allo stesso ufficio, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della copia della domanda le proprie osservazioni ed opposizioni, specificando, se del caso, le condizioni alle quali ritengono che l'autorizzazione debba essere subordinata.

5. Fatto salvo quanto diversamente disposto da norme statali, trascorso inutilmente il termine di cui ai precedenti commi terzo e quarto, senza che siano formulate osservazioni, il parere si intende espresso favorevolmente.

6. L'ufficio del Genio civile competente comunica al richiedente le osservazioni e le opposizioni pervenute, nonché le condizioni indicate mediante raccomandata con avviso di ricevimento, invitando il richiedente a formulare, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, le proprie controdeduzioni e, qualora il medesimo ritenga di accettare in tutto o in parte le condizioni di cui sopra, a dichiarare per iscritto tale accettazione.

7. Gli atti della esperita istruttoria, comprendenti anche la domanda di autorizzazione, le eventuali osservazioni presentate nei termini di cui sopra, le conseguenti controdeduzioni, nonché la relazione conclusiva del responsabile dell'ufficio del Genio Civile verranno trasmesse all'Assessorato regionale dei lavori pubblici a cura del medesimo ufficio, entro quindici giorni dall'acquisizione della dichiarazione di cui al comma precedente.

## Art. 5.

*Autorizzazioni*

1. Spetta all'Assessore regionale dei lavori pubblici autorizzare la costruzione e l'esercizio di opere per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica e di ogni altra opera accessoria da realizzare nell'ambito del territorio della Regione.

2. Il provvedimento di autorizzazione, relativo ad impianti aventi tensione compresa tra 1.000 e 30.000 volt, attribuisce al richiedente la facoltà di realizzare anche impianti di tensione fino a 1.000 volt che si diramino dall'impianto autorizzato o preesistente entro un raggio di mille metri.

3. Qualora, a seguito della presentazione delle comunicazioni e delle osservazioni di cui al precedente articolo 4, siano sorte questioni che non sia stato possibile definire in sede istruttoria o mediante accordo tra le parti interessate, nonché nel caso in cui gli organi e gli enti indicati dai successivi commi del presente articolo o il Comune nell'ipotesi prevista dall'articolo 6, comma quarto, abbiano espresso parere negativo al rilascio dell'autorizzazione, l'organo competente ad emanare il provvedimento di autorizzazione deve acquisire le determinazioni dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Tali determinazioni costituiscono l'intesa di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, e hanno diretta efficacia di variazione degli strumenti urbanistici.

4. Se l'intesa di cui sopra non si realizza, ovvero il termine indicato nel precedente comma trascorre inutilmente, si provvede su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale medesima.

5. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, i provvedimenti di autorizzazione non sono soggetti ad alcun parere preventivo.

6. Le eventuali spese relative agli atti di istruttoria e di collaudo sono a carico del richiedente, che ha l'obbligo di anticiparle, versando alla tesoreria regionale le somme a tale fine determinate dall'ufficio del Genio civile competente. L'ammontare effettivo di tali spese è accertato, dopo il collaudo, dal medesimo ufficio, che lo comunica al richiedente provvedendo all'esazione di quanto dovuto o alla restituzione delle eventuali eccedenze.

7. L'autorizzazione può essere revocata qualora il titolare, entro centoventi giorni dal ricevimento di apposita diffida da parte dell'organo competente ai sensi dei commi precedenti, non abbia provveduto ad adempiere agli obblighi stabiliti nel provvedimento autorizzativo; in tal caso le opere eseguite sono demolite, anche mediante esecuzioni d'ufficio, a spese del titolare dell'autorizzazione.

#### Art. 6.

##### *Concessione edilizia*

1. La costruzione di opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche è subordinata alla concessione edilizia prevista dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, lettera f), della suddetta legge e non vengono computate nel calcolo della volumetria consentita; sulla concessione il sindaco si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.

2. Nel caso in cui l'area individuata per l'insediamento delle opere edilizie di cui al precedente comma non abbia conforme destinazione nello strumento urbanistico ed edilizio vigente e per l'impianto sia prevista o richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori, il Comune, interpellato ai sensi del precedente articolo 3, comma quarto, esprime, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, con delibera consiliare, il proprio parere in merito alla localizzazione dell'opera e ne dà comunicazione all'ufficio del Genio Civile ai sensi del precedente articolo 4, comma secondo, per il seguito dell'istruttoria; trascorso infruttuosamente tale termine il parere s'intende espresso favorevolmente.

3. Il provvedimento di autorizzazione nel caso di cui al precedente comma, determinata localizzazione in via definitiva delle opere e costituisce variante allo strumento urbanistico ed edilizio vigente; il progetto dell'impianto viene approvato dall'organo competente per l'autorizzazione e tale approvazione sostituisce la concessione edilizia.

4. Il provvedimento di autorizzazione deve essere adeguatamente motivato nel caso di difformità col parere già espresso dal Comune interessato.

#### Art. 7.

##### *Autorizzazione provvisoria*

1. Nei casi d'urgenza, su richiesta adeguatamente motivata, l'autorizzazione provvisoria prevista dall'articolo 113 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, è rilasciata, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal precedente articolo 3, dal primo e secondo comma dell'articolo 4 e dal quinto comma dell'articolo 5, dell'Assessore regionale dei lavori pubblici e per gli impianti a tensione d'esercizio fino a 30.000 volt, dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile competente per territorio se delegato.

2. La cauzione prescritta dall'ultimo comma del precitato articolo 113 deve essere depositata presso la tesoreria regionale, nella misura da stabilirsi con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici.

3. L'ENEL è esonerato dal prestare la cauzione a norma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342; i depositi cauzionali già prestati dall'ENEL o suoi danti causa a garanzia di autorizzazioni, provvisorie o definitive, sono svincolati a favore dell'Ente medesimo.

4. L'autorizzazione provvisoria ha la durata di anni tre dalla data del relativo provvedimento autorizzativo e può essere prorogata, a richiesta, per un anno, allorché particolari esigenze tecniche o amministrative abbiano ritardato l'entrata in servizio dell'impianto.

#### Art. 8.

##### *Procedura abbreviata*

1. Per il rilascio delle autorizzazioni, di cui al primo comma del precedente articolo 5, qualora il richiedente attraverso il suo legale rappresentante, dichiara nella domanda di aver ottenuto l'assenso di tutti i proprietari interessati ed il parere favorevole delle amministrazioni pubbliche competenti e dell'ENEL, l'ufficio del Genio civile, omettendo le pubblicazioni di cui al precedente articolo 4, trasmette tutti gli atti ricevuti all'Assessore regionale dei lavori pubblici, unitamente ad un atto di impegno sottoscritto dal richiedente attraverso il suo legale rappresentante con il quale il richiedente stesso si obbliga ad adempiere alle prescrizioni o alle condizioni che il provvedimento di autorizzazione determinerà a tutela degli interessi pubblici e privati.

2. Dell'avvenuta trasmissione degli atti all'autorità regionale è data contemporaneamente notizia al richiedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Nell'ipotesi prevista dal primo comma del presente articolo, l'autorizzazione si intende rilasciata qualora l'Assessore regionale dei lavori pubblici non si sia pronunciato entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e degli atti relativi.

#### Art. 9.

##### *Pubblica utilità, urgenza e indifferibilità*

1. Il decreto di autorizzazione rilasciato a favore dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza.

2. Con il decreto di autorizzazione rilasciato a favore di soggetti diversi da quello indicato nel comma precedente può essere dichiarata la pubblica utilità e l'indifferibilità ed urgenza, previa motivata richiesta del richiedente l'autorizzazione.

3. La dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza riguarda tutti i lavori e le opere occorrenti alla costruzione ed all'esercizio degli impianti indicati al comma uno dell'articolo 3, compresi quelli inferiori a 1.000 volt indicati nel comma secondo dell'articolo 5, e quanto altro necessario all'occupazione delle aree interessate dall'impianto stesso o alla costituzione di servitù di elettrodotto.

4. Nel decreto di autorizzazione, che abbia anche valore di dichiarazione di pubblica utilità o contenga tale dichiarazione, devono essere indicati i termini previsti dall'articolo 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

5. Ove i termini previsti dalla dichiarazione di pubblica utilità non possano essere osservati per causa di forza maggiore o per cause indipendenti dalla volontà del titolare dell'autorizzazione, potranno essere prorogati senza l'obbligo di ripubblicazione della relativa istanza.

#### Art. 10.

##### *Obblighi conseguenti all'autorizzazione*

1. Il titolare dell'autorizzazione prevista dalla presente legge, nella costruzione e nell'esercizio degli impianti, è tenuto ad adottare, sotto la propria responsabilità, tutte le misure di sicurezza stabilite in materia dalle norme vigenti.

2. Prima di mettere in tensione l'impianto, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di effettuarne la verifica.

#### Art. 11.

##### *Collaudo di linee elettriche e relative opere accessorie*

1. Tutti gli elettrodotti sono soggetti a collaudo, ad eccezione di quelli con tensione inferiore a 30.000 volt. Costruiti dall'ENEL, per i quali sarà redatto un certificato di regolare esecuzione a cura del proprietario dell'impianto, da inviare all'ufficio del Genio civile competente per territorio ai fini dell'ottenimento del decreto definitivo di autorizzazione.

2. In sede di collaudo debbono accertarsi:

a) l'ultimazione dei lavori;

b) la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;

c) la conformità e la rispondenza delle opere al progetto ed alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;

d) l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;

e) l'adozione delle misure di sicurezza di cui al precedente articolo 10.

3. Qualora le linee elettriche e relative opere accessorie siano state costruite con l'impiego di materiali, strutture ed opere conformi a modelli unificati già sottoposti a verifica e collaudo di tipo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062, gli accertamenti di cui al precedente comma primo, lettere b), c) ed e) sono sostituiti da un attestato dell'esercente in tal senso.

4. Il collaudo viene concluso con la redazione di un certificato dal quale risulti il buon esito di quanto previsto dai precedenti primo e secondo comma.

#### Art. 12.

##### *Nomina del collaudatore*

1. La nomina del collaudatore spetta all'Assessore regionale dei lavori pubblici.

2. Il collaudatore deve essere scelto tra i tecnici qualificati iscritti all'albo regionale dei collaudatori o, in mancanza, tra esperti in materia di costruzione di impianti elettrici.

3. Il collaudo sarà eseguito dopo un congruo periodo di esercizio e comunque non prima di un anno e non oltre due anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

4. Tutte le spese inerenti al collaudo sono a carico del titolare della autorizzazione, ai sensi del precedente articolo 5 comma settimo.

5. Gli onorari del collaudatore sono determinati in ragione della durata delle operazioni e sono computati a vacanza in base alle vigenti tariffe per le prestazioni professionali.

#### Art. 13.

##### *Interferenze con beni, zone, opere ed impianti di pubblico interesse*

1. Per l'esecuzione dei lavori di costruzione di impianti elettrici che interferiscono con beni demaniali o patrimoniali indisponibili, oppure con beni, zone, opere od impianti di pubblico interesse, quando sia previsto dalle vigenti misure di legge, il titolare dell'impianto elettrico interferente deve, prima dell'inizio dei lavori, convenire con le pubbliche amministrazioni o gli enti competenti le modalità di costruzione ed esercizio, in conformità alle norme che regolano la materia.

2. Restano salve le disposizioni che disciplinano le servitù militari ed aeronautiche per i tratti di linea che attraverso zone soggette a tali servitù.

#### Art. 14.

##### *Impianti elettrici delle zone umide, lungo le sponde dei corpi idrici e nelle zone a vincolo idrogeologico o boscate*

1. La realizzazione degli impianti elettrici autorizzati a norma della presente legge nelle zone umide, lungo le sponde dei corpi idrici e nelle zone a vincolo idrogeologico o boscate nonché il relativo taglio della vegetazione arborea, non è soggetta ad ulteriori autorizzazioni o adempimenti amministrativi.

2. Il taglio delle piante per ripristinare il varco nella vegetazione arborea, occorrente per il sicuro esercizio degli impianti elettrici esistenti, non è soggetto ad alcuna autorizzazione o formalità, fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi.

#### Art. 15.

##### *Amovibilità e inamovibilità degli elettrodotti*

1. Le linee elettriche a tensione inferiore a 120.000 volt si considerano tutte soggette a spostamento, salvo che, a seguito della presentazione di una apposita istanza da parte del richiedente ed in considerazione della mancanza di percorsi alternativi o della sussistenza di particolari ragioni di interesse pubblico, non siano espressamente dichiarate inamovibili nel provvedimento di autorizzazione.

2. Le linee elettriche a tensione uguale o superiore a 120.000 volt autorizzate ai sensi della presente legge sono inamovibili, fatto salvo il disposto del successivo articolo 19, primo comma.

3. L'esercente che debba provvedere allo spostamento di un elettrodoto, ai sensi dell'articolo 122 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, può chiedere l'autorizzazione provvisoria di cui all'articolo 7 della presente legge.

#### Art. 16.

##### *Asservimento definitivo ed occupazione in via d'urgenza*

1. Entro il termine prescritto dal provvedimento di autorizzazione all'impianto delle linee elettriche, l'esercente è tenuto a presentare all'ufficio del Genio Civile competente i piani particolareggiati dei tratti di linea interessanti le proprietà private rispetto alle quali è necessario procedere alla costituzione di servitù coattiva; tali piani debbono essere composti:

a) da una planimetria catastale contenente i riferimenti atti a consentire l'accertamento della rispondenza dei tratti di impianti interessati dall'asservimento e riportanti l'indicazione delle aree da asservire, al tracciato autorizzato;

b) dall'elenco delle ditte proprietarie degli immobili da asservire.

2. Il piano particolareggiato deve essere corredato da un'offerta di indennità alle ditte proprietarie.

3. Sulla base dei piani particolareggiati, l'ufficio del Genio civile previo avviso notificato ai proprietari interessati almeno venti giorni prima, effettua un sopralluogo ed esperisce un tentativo di accordo fra i proprietari stessi e l'esercente, osservando, per quanto riguarda l'indennità da corrispondere, i limiti previsti dal primo comma dell'articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

4. Nel caso di mancato accordo, l'ufficio del Genio civile redige un apposito verbale sullo stato di consistenza degli immobili e determina l'ammontare dell'indennità; lo stato di consistenza non deve essere redatto nel caso in cui gli immobili siano già stati oggetto di un provvedimento di occupazione d'urgenza e della conseguente immissione nel possesso, per la quale sia stato redatto uno specifico stato di consistenza.

5. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore competente se delegato, ordina all'esercente il deposito presso la Tesoreria regionale, a favore del titolare del fondo da asservire, della somma determinata dall'ufficio del Genio civile e, constatato l'avvenuto introito, emette il decreto di costituzione di servitù; tale decreto è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione ed è notificato a cura dell'esercente nelle forme stabilite dal codice di procedura civile.

6. La Tesoreria regionale provvede al pagamento delle somme ricevute in deposito a titolo di indennità di asservimento in base al solo nulla-osta del Presidente della Giunta regionale al quale compete l'accertamento della disponibilità e della proprietà dell'immobile asservito.

7. Gli interessati, entro trenta giorni dalla data della suddetta notifica, possono proporre opposizione all'indennità a norma dell'articolo 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, davanti alla corte d'appello competente per il territorio.

8. L'occupazione d'urgenza è disposta dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente se delegato, ed il relativo stato di consistenza è redatto dall'ufficio del Genio civile con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

9. L'immissione nel possesso della servitù sul fondo asservito avviene con la sottoscrizione del verbale di consistenza da parte del titolare dell'autorizzazione.

10. I provvedimenti sono notificati, pubblicati e, ove occorra, registrati e trascritti a cura del titolare dell'autorizzazione.

#### Art. 17.

##### *Determinazione delle indennità*

1. L'indennità per l'imposizione della servitù di elettrodoto da corrispondere in base all'articolo 123 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni nelle ipotesi previste dal quinto comma del suddetto articolo 123, è commisurata:

a) al valore totale delle aree occupate dai basamenti dei sostegni, dai cavi interrati e dalle cabine o da altre costruzioni aumentate, ove occorrono, dalle aree individuate nel piano particolareggiato quali zone di rispetto;

b) ad un quarto del valore della striscia di terreno necessaria al transito per il servizio di controllo delle condutture, avente una larghezza di metri uno ed una lunghezza pari alla percorrenza dell'elettrodotto misurata lungo il suo asse;

c) ad un sedicesimo in caso di linee amovibili, e ad un ottavo in caso di linee inamovibili, del valore dell'area individuata nel piano particolareggiato come fascia complessivamente asservita, detratte le aree considerate ai precedenti punti a) e b).

2. Il valore dei terreni, agli effetti di cui al precedente comma, è determinato ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

3. In assenza di opposizione da parte del proprietario interessato, l'indennità deve essere corrisposta prima dell'inizio dei lavori; può essere corrisposta successivamente con l'assenso del proprietario dei beni asserviti, al quale è dovuto in tal caso, dalla data di inizio dei lavori, un interesse pari al tasso ufficiale di sconto.

#### Art. 18.

##### *Modifica delle opere elettriche per ragioni di pubblico interesse*

1. L'Assessore regionale dei lavori pubblici può ordinare lo spostamento o la modifica di linee elettriche autorizzate ai sensi della presente legge, quando ciò si renda necessario per l'esecuzione di opere o lavori pubblici o di pubblica utilità che abbiano ottenuto la dichiarazione di urgenza e di indifferibilità.

2. L'esercente ha diritto all'integrale rimborso, da parte di chi richiede lo spostamento o la modifica, delle spese occorrenti per effettuare i relativi lavori.

3. Il provvedimento con il quale viene ordinato lo spostamento o la modifica dell'impianto costituisce autorizzazione, con efficacia di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, della variante d'impianto da eseguire.

#### Art. 19.

##### *Norma transitoria*

1. I proprietari degli impianti indicati dal precedente articolo 5, comma primo, già in esercizio prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia già stata rilasciata l'autorizzazione definitiva, entro due anni dalla data predetta devono chiedere l'autorizzazione alla Giunta regionale presentando al competente servizio del Genio civile un'apposita istanza, corredata da:

a) un elenco degli impianti, una corografia del loro tracciato in scala 1:25.000;

b) una relazione sottoscritta sotto la propria responsabilità da un tecnico qualificato iscritto nel competente albo professionale, con la quale quest'ultimo descrive le principali caratteristiche tecniche degli impianti ed attesta la loro rispondenza alle norme vigenti in materia.

2. L'ufficio del Genio civile competente trasmette entro trenta giorni l'istanza all'Assessore regionale dei lavori pubblici, che approva l'elenco degli impianti relativi e provvede alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione; l'approvazione dell'elenco suddetto equivale all'autorizzazione definitiva prevista dalla presente legge, fermi restando gli obblighi già assunti dal richiedente verso le amministrazioni pubbliche interessate.

3. Per gli impianti fino a 30.000 volt, autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano in esercizio da almeno tre anni, il certificato di collaudo previsto dall'articolo 11, comma terzo, viene redatto con l'osservanza delle modalità di cui al comma quarto dello stesso articolo, dietro presentazione della dichiarazione dell'esercente che l'impianto non ha presentato anomalie, difetti e vizi dalla sua entrata in esercizio, né ha dato origine a contestazione da parte di terzi.

4. Nel caso di inosservanza delle norme previste dal presente articolo, si applicano le disposizioni del successivo articolo 20.

#### Art. 20.

##### *Sanzioni amministrative*

1. L'esecuzione delle opere previste dall'articolo 1 della presente legge, senza la preventiva autorizzazione regionale, ovvero in difformità della autorizzazione, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa a carico del proprietario, da lire 50.000 a lire 500.000.

2. Salva l'applicazione della sanzione suddetta, l'organo competente al rilascio dell'autorizzazione ordina la demolizione o la riduzione a conformità delle opere previste dal precedente comma a spese del proprietario.

#### Art. 21.

##### *Norma finale*

1. L'adozione degli atti amministrativi attribuiti dalla presente legge, alla competenza del Presidente della Giunta regionale, può essere delegata all'Assessore regionale competente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 20 giugno 1989

MELIS

89R1004

## REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1989, n. 51.

**Piano di finanziamento in conto capitale per opere ed attrezzature ospedaliere ed extra ospedaliere per il biennio 1989-1990.**

*(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 38 del 20 settembre 1989)*

*(Omissis).*

89R1036

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1989, n. 52.

**Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 e al bilancio pluriennale 1989-1991 con integrazione di leggi regionali - 1° provvedimento.**

*(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 38 del 20 settembre 1989)*

*(Omissis).*

89R1037

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1989, n. 53.

**Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 e al bilancio pluriennale 1989-1991 con modificazioni di leggi regionali - 3° provvedimento.**

*(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 38 del 20 settembre 1989)*

*(Omissis).*

89R1038

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore  
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ CHIETI  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
Di De Luca  
Via A. Herio, 21
- ◇ PESCARA  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146  
Libreria dell'UNIVERSITÀ  
di Lidia Cornacchia  
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ TERAMO  
Libreria IPOTESI  
Via Oberdan, 9

## BASILICATA

- ◇ MATERA  
Cartolibreria  
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ POTENZA  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ CATANZARO  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89
- ◇ COSENZA  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo
- ◇ SOVERATO (Catanzaro)  
Rivendita generi Monopolo  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

- ◇ ANGI (Salerno)  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Goti, 4
- ◇ AVELLINO  
Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ BENEVENTO  
Libreria MASONE NICOLA  
Viale dei Rettori, 71
- ◇ CASERTA  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
- ◇ CAVA DEI TIRRENI (Salerno)  
Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ FORIO D'ISCHIA (Napoli)  
Libreria MATTERA
- ◇ NOCERA INFERIORE (Salerno)  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ ARGENTA (Ferrara)  
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.  
Via Matteotti, 36/B
- ◇ FERRARA  
Libreria TADDEI  
Corso Giovecca, 1
- ◇ FORLÌ  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ MODENA  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- ◇ PARMA  
Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo
- ◇ PIACENZA  
Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160
- ◇ RAVENNA  
Libreria MODERNISSIMA  
di Fermani Maurizio  
Via Corrado Ricci, 35
- ◇ REGGIO EMILIA  
Libreria MODERNA  
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ RIMINI (Forlì)  
Libreria DEL PROFESSIONISTA  
di Giorgi Egido  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ GORIZIA  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ PORDENONE  
Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre
- ◇ TRIESTE  
Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F  
Libreria TERGESTE s.a.s.  
Piazza della Borsa, 15
- ◇ UDINE  
Cartolibreria «UNIVERSITAS»  
Via Pracchiuso, 19  
Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ APRILIA (Lalina)  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
- ◇ LATINA  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ LAVINIO (Roma)  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ RIETI  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ ROMA  
AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 59  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124  
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121  
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO  
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ SORA (Frosinone)  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28
- ◇ TIVOLI (Roma)  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosarita Sabalini  
Viale Mannelli, 10
- ◇ TUSCANIA (Viterbo)  
Cartolibreria MANCINI DUILIO  
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ VITERBO  
Libreria BENEDETTI  
Palazzo Uffici Finanziari

## LIGURIA

- ◇ IMPERIA  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25
- ◇ LA SPEZIA  
Libreria CENTRALE  
Via Colti, 5

## LOMBARDIA

- ◇ ARESE (Milano)  
Cartolibreria GRAN PARADISO  
Via Valera, 23
- ◇ BERGAMO  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ BRESCIA  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ COMO  
Libreria NANI  
Via Cairoli, 14
- ◇ MANTOVA  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Ebbs s.n.c.  
Corso Umberto I, 32
- ◇ PAVIA  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ SONDRIO  
Libreria ALESSO  
Via dei Caimi, 14

## MARCHE

- ◇ ANCONA  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ ASCOLI PICENO  
Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23  
Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 188
- ◇ MACERATA  
Libreria MORICETTA  
Piazza Annesione, 1  
Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11

## MOLISE

- ◇ CAMPOBASSO  
Libreria DI E.M.  
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ ISERNIA  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

- ◇ ALESSANDRIA  
Libreria BERTOLOTTI  
Corso Roma, 122  
Libreria BOFFI  
Via dei Martiri, 31
- ◇ ALBA (Cuneo)  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ BIELLA (Vercelli)  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6
- ◇ CUNEO  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ TORINO  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20

## PUGLIA

- ◇ ALTAMURA (Bari)  
JOLLY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ BARI  
Libreria FRANCO MILELLA  
Viale della Repubblica, 16/B  
Libreria LATERZA e LAVIOSA  
Via Crisauzio, 16
- ◇ BRINDISI  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ FOGGIA  
Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21
- ◇ LECCE  
Libreria MILELLA  
Via Palmieri, 30
- ◇ MANFREDONIA (Foggia)  
IL PAPIRO - Rivendita giornali  
Corso Manfredi, 126
- ◇ TARANTO  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

- ◇ ALGHERO (Sassari)  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 65
- ◇ CAGLIARI  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ NUORO  
Libreria Centro didattico NOVECENTO  
Via Manzoni, 35
- ◇ ORISTANO  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70
- ◇ SASSARI  
MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10

## SICILIA

- ◇ AGRIGENTO  
Libreria L'AZIENDA  
Via Callicratide, 14/16
- ◇ CALTANISSETTA  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36

- ◇ CATANIA  
ENRICO ARLIA  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 62  
Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 59/58  
Libreria LA PAGLIA  
Via Etna, 393/395
- ◇ EHNA  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele
- ◇ FAVARA (Agrigento)  
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 60
- ◇ MESSINA  
Libreria PIROLA  
Corso Cavour, 47
- ◇ PALERMO  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74  
Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3  
Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ SIRACUSA  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Maestranza, 22

## TOSCANA

- ◇ AREZZO  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ GROSSETO  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9
- ◇ LIVORNO  
Editore BELFORTE  
Via Grande, 91
- ◇ LUCCA  
Libreria BARONI  
Via S. Paolino, 45/47  
Libreria Prof. IRE SESTANTE  
Via Montanara, 9
- ◇ PISA  
Libreria VALLERINI  
Via dei Milite, 13
- ◇ PISTOIA  
Libreria TURELLI  
Via Macalile, 37
- ◇ SIENA  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ BOLZANO  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◇ TRENTO  
Libreria DISTORTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

- ◇ FOLIGNO (Perugia)  
Nuova Libreria LUNA  
Via Gramsci, 41/43
- ◇ PERUGIA  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◇ TERNI  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

## VALLE D'AOSTA

- ◇ AOSTA  
Libreria MINERVA  
Via dei Tillier, 34

## VENETO

- ◇ PADOVA  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17
- ◇ ROVIGO  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ TREVISO  
Libreria CANOVA  
Via Calmaggiore, 31
- ◇ VENEZIA  
Libreria GOLDONI  
Calle Goldoni 4511
- ◇ VERONA  
Libreria GHELFI & BARBATO  
Via Mazzini, 21  
Libreria GIURIDICA  
Via della Costa, 5
- ◇ VICENZA  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:  
**BARI**, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirota (Ciruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Balzaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Fiaccoffio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
<b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
<b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
<b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
<b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i>	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi»</i>	L. 2.400
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
<i>Invio settimanale</i> N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

#### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

**N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.**



\* 4 1 1 1 3 0 0 2 2 0 9 0 0 2 0 0 0 \*

L. 2.000